

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

379° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2003

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 42
2 ^a - Giustizia	» 49
3 ^a - Affari esteri	» 51
5 ^a - Bilancio	» 52
6 ^a - Finanze e tesoro	» 54
7 ^a - Istruzione	» 58
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 69
10 ^a - Industria	» 74
11 ^a - Lavoro	» 78
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 86

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	Pag. 11
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	» 15

Commissione d'inchiesta

Inquinamento fiume Sarno	Pag. 90
------------------------------------	---------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag. 92
Mafia	» 100

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	101
<i>4^a - Difesa - Pareri</i>	»	106
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	»	107
<i>11^a - Lavoro - Pareri</i>	»	108
<i>13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri</i>	»	109

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	110
-------------------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2003

52^a Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,50.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell'esame del seguente documento:

(Doc. IV-ter, n. 2) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595, commi primo e terzo, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 25 novembre 2003.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori CASTAGNETTI, MARITATI, CONSOLO e ZICCONI.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del deputato Previti, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Consolo di redigere la relazione per l'Assemblea.

Esame congiunto dei seguenti documenti:

- 1) *Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento civile n. 39503/02 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano*
- 2) *Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento civile n. 11098/03 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano*
- 3) *Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 6301/01 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trento*
- 4) *Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 12665/01 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trento*
- 5) *Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Iannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 30199/01 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano*

Il PRESIDENTE, onde coniugare il buon andamento procedurale con il rispetto del principio dell'economia dei lavori, avverte che la Giunta esaminerà congiuntamente le questioni riguardanti i cinque procedimenti in titolo. Il Presidente comunica che i cinque procedimenti sono oggetto di tre richieste di insindacabilità avanzate dal senatore Raffaele Iannuzzi, le quali in data 30 ottobre 2003 sono state deferite dal Presidente del Senato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

La prima richiesta riguarda due procedimenti civili (nn. 39503/02 R.G. e 11098/03 RG) ambedue pendenti presso il Tribunale di Milano a seguito di citazioni per risarcimento danni avanzate dalla signora Stefania Ariosto. La prima citazione (riferita anche alla Arnoldo Mondadori Spa) invita a comparire all'udienza del 23 aprile 2001 e concerne un articolo a firma Lino Iannuzzi pubblicato sul settimanale «Panorama» il 2 marzo 2000 sotto il titolo «La teste che smentiva se stessa (ovvero dei corsi e ricorsi della storia giudiziaria italiana)». La seconda citazione (riferita anche alla Arnoldo Mondadori Spa) invita a comparire all'udienza del 18 dicembre 2002 e concerne un articolo a firma Lino Iannuzzi pubblicato sul settimanale «Panorama» il 16 marzo 2000 sotto il titolo «Anomalie di un'inchiesta anomala».

La seconda richiesta riguarda due procedimenti penali (nn. 6301/01 RGNR e 12665/01 RGNR) pendenti presso il Tribunale di Trento a seguito di due denunce-querelle, rispettivamente presentate dal signor Anto-

nio Emidio Mancini e dai magistrati Caselli, Lo Forte, Scarpinato, Natoli, Teresi, Principato, Ingroia e Paci. Ambedue i procedimenti hanno ad oggetto diverse parti del libro pubblicato nel maggio 2000 a firma di Lino Jannuzzi sotto il titolo «Il processo del secolo. Come e perché hanno assolto Andreotti».

L'ultimo atto concernente il primo procedimento è l'avviso di conclusione delle indagini preliminari diramato dalla Procura della Repubblica di Trento il 9 gennaio 2003 (che, in relazione al fatto contestato, precisa che avvenne «mediante pubblicazione del libro in Cles nel maggio 2000»). Invece, il secondo procedimento è già in fase dibattimentale innanzi alla sezione distaccata di Cles del Tribunale di Trento: il giudice per le indagini preliminari nel decreto che disponeva il giudizio (pronunciato il 2 aprile 2003 e recante la precisazione che il fatto contestato avvenne «nel 2000») elencò diciotto punti del libro ritenuti diffamatori, ma dall'ultimo verbale di udienza (sentenza 2 ottobre 2003) risulta l'assoluzione per otto di essi, rinviando per le residue imputazioni l'udienza al 13 novembre 2003. Evidentemente anche in ragione di ciò, il senatore Iannuzzi ha richiesto una deliberazione del Senato anche relativamente alla sospensione del procedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, della legge n. 140 del 2003.

La terza richiesta riguarda un procedimento penale (n. 30199/01 RGNR) pendente presso il Tribunale di Milano a seguito di denuncia-querela presentata dal dottor Carlo M. Capristo. Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero il 20 gennaio 2003, invitandolo a formulare l'imputazione per il reato di diffamazione a mezzo stampa aggravata (con contestazione della recidiva) in merito ad un articolo a firma Lino Jannuzzi apparso sul settimanale «Panorama» del 19 aprile 2001 sotto il titolo «Petruzzelli, verdetto annunciato», che aveva dato luogo alla querela sporta da Carlo M. Capristo. Su tale procedimento il giudice delle indagini preliminari di Milano ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero ed ha disposto, il 20 ottobre 2003, che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione per il reato di diffamazione a mezzo stampa aggravata dall'attribuzione del fatto determinato.

Tutti e quattro i fatti all'origine dei procedimenti in questione sono pertanto avvenuti in epoca nella quale il senatore Iannuzzi non era parlamentare, la sua qualità di senatore risale infatti alla data del 16 maggio 2001.

Evidentemente, si è verificato un fraintendimento: l'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione ha sì una valenza perpetua (nel senso che permarrà sempre, anche al termine della legislatura oppure una volta cessato il mandato parlamentare), ma non nel senso che segue perpetuamente la persona del parlamentare, anche per fatti avvenuti dopo che è cessata la sua carica o prima che l'abbia assunta. La Corte costituzionale è chiarissima nel senso di ritenere che la garanzia è in funzione della Camera di appartenenza e, pertanto, giova al parlamentare nella misura in cui egli svolge una funzione in quella Camera, e non

invece a prescindere dalla sua appartenenza. In tal senso è anche la seduta della Giunta del Senato del 28 settembre 1999, che ha escluso l'insindacabilità per un fatto avvenuto in una data in cui l'interessato non rivestiva più la carica di parlamentare; conseguentemente, la Giunta prese atto che non vi era luogo a procedere sulla richiesta avanzata a suo tempo dall'ex senatore Boso, in considerazione della circostanza, accertata dalla Giunta stessa, che il signor Boso all'epoca dei fatti non rivestiva più la carica di senatore.

La dottrina invita a considerare che, nei confronti dell'ex parlamentare, occorre comunque sempre verificare che non vi sia corrispondenza sostanziale con affermazioni contenute in atti tipici compiuti durante il mandato parlamentare. Effettivamente, nelle sue richieste, il senatore Iannuzzi appare incidentalmente richiamare il proprio primo mandato a senatore, affermando che l'argomento oggetto dei suoi articoli «è stato seguito da vicino dall'esponente, spesso oggetto di interventi e commenti, anche fortemente critici, non solo in sede parlamentare ma altresì attraverso scritti pubblicati». Ma il primo mandato a senatore fu da lui ricoperto nella V legislatura, cronologicamente non coincide con alcuno dei fatti di causa essendosi interrotto nel 1972, né è dato di riscontrare alcuna «prosecuzione» tra atti parlamentari tipici di quel periodo e gli articoli dei procedimenti in questione. Non si può quindi concludere nel senso di riconfermare il precedente Boso ed il non luogo a deliberare per tutte e tre le richieste del senatore Iannuzzi.

Dopo interventi dei senatori ZICCONI, MARITATI e CONSOLO, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che gli uffici giudiziari romani hanno inviato due separate risposte alla lettera del Presidente del Senato di trasmissione della relazione della Giunta approvata dall'Assemblea il 27 novembre scorso.

La risposta del Presidente del Tribunale di Roma, in data 2 dicembre, riferisce la posizione dei magistrati titolari del procedimento, i quali «nella propria autonomia di giudizio, hanno ritenuto che nell'articolo 6 della legge 140 ci sia un'implicita riserva di non operatività», per cui essa non si applicherebbe, almeno per il momento, al caso di specie. Analoga posizione ha assunto il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con lettera 4 dicembre 2003, secondo cui «questo ufficio ha ritenuto e ritiene non applicabile la norma di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 20 giugno 2003 n. 140, nella fase riguardante le richieste di misure cautelari».

Ambedue i magistrati, poi, si sono riservati per il prosieguo una diversa valutazione: il presidente Scotti «se nel corso del procedimento dovesse profilarsi l'obiettiva necessità di attivare la procedura autorizzato-

ria», il procuratore Torri in rapporto ad «ogni iniziativa nel pieno rispetto delle norme vigenti e per i fini di giustizia, tenendo conto delle diverse funzioni e competenze del P.M. rispetto a quelle del G.I.P.».

Il Presidente del Tribunale di Roma si è poi diffuso con alcune considerazioni sui problemi che hanno formato oggetto del dibattito in Senato: egli dichiara che «la magistratura romana è ben consapevole dei valori tutelati dall'articolo 68 della Costituzione (...) e condivide l'esigenza di quella piena e leale collaborazione» in nome della quale è stato approvato il documento della Giunta. Il presidente Scotti dà anche atto che proprio da parte del Senato (nella relazione all'Assemblea e nel successivo dibattito) ha avuto riconoscimento il principio secondo il quale in uno Stato di diritto l'interpretazione delle leggi è riservata ai giudici. Né questo principio è valso – nelle parole del presidente Scotti – a negare pregiudizialmente diritto al Senato a prospettare un'interpretazione a suo dire correttiva dell'articolo 6, comma 2 della legge n. 140.

Si è invece ritenuto necessario motivare la scelta interpretativa «in un certo senso speculare» adottata dai magistrati, con argomenti «anche logici e sistematici (...) stante la necessità di tener conto di iniziative da adottare in un contesto nel quale viene in considerazione non soltanto il dettato della legge n. 140 ma anche la normativa codicistica che tale legge richiama».

Il Presidente del Tribunale dimostra quindi in concreto di apprezzare l'«efficace stimolo all'approfondimento delle tematiche» derivante dalle considerazioni formulate dal Senato: egli ipotizza anche, come strumento inequivoco di indirizzo all'interprete, un intervento legislativo sulla interpretazione autentica della norma o una sua apposita riformulazione che ne determini la portata in rapporto ai cosiddetti provvedimenti a sorpresa.

Poiché il livello a cui la corrispondenza con il Senato si è mantenuta è dipeso tutto dalla scelta di affrontare la sola questione interpretativa sulla norma di legge riguardante le intercettazioni indirette, l'esito a cui si è pervenuti può definirsi conclusivo della questione. Per quanto tale esito possa definirsi provvisorio (visto che lo stesso presidente Scotti fa salve le determinazioni che in altre sedi si riterranno di assumere secondo i rimedi endoprocessuali), il Senato infatti ha espresso un contributo di riflessione tecnico-giuridica, della cui qualità ha ricevuto atto dall'organo interlocutore.

Pertanto, a ben guardare, l'intera vicenda si può inquadrare nell'ambito di una situazione del tutto ordinaria, riconducibile alla dicotomia classica e fisiologica in tema di teoria dell'interpretazione giuridica: le differenti opzioni a cui possono condurre da un lato un'esegesi rigidamente letterale di una disposizione di legge, e dall'altro lato un'interpretazione logico-sistematica che valuti quella stessa disposizione in un contesto normativo più ampio.

La scelta del Senato è stata quella di affrontare la questione interpretativa, e non il caso di specie da cui essa ha avuto origine; pertanto la Giunta non può che prendere atto, almeno per il momento, delle risposte complessivamente fornite dall'autorità giudiziaria a spiegazione della linea

interpretativa seguita, anche perché del resto la stessa Presidenza del Senato – nel trasmettere tali risposte – non ha espressamente investito la Giunta di ulteriori e specifiche questioni da affrontare.

Non facendosi osservazioni, la Giunta prende atto.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE informa che la trattazione delle proposte del Comitato per l'esame delle cariche dei senatori avverrà in altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2003

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2351) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore ZICCONI (FI), relatore per la 2^a Commissione, che si sofferma innanzitutto sull'oggetto del disegno di legge in titolo rappresentato dalla ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, sottolineando al riguardo la rilevante importanza degli strumenti negoziali in questione ai fini del rafforzamento dell'azione di contrasto di un complesso di fenomeni criminali che, proprio per le dimensioni sovranazionali che hanno assunto, appaiono sempre più preoccupanti.

Passando all'esame dell'articolato del disegno di legge il relatore per la 2^a Commissione, dopo aver espresso una valutazione complessivamente favorevole sullo stesso, ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Commissioni riunite soprattutto su alcuni problemi di carattere sistematico e di coordinamento normativo che meritano, a suo avviso, un'attenta riflessione nel prosieguo della discussione.

In particolare, relativamente al comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge il relatore osserva che, al fine di evitare incertezze, sembrerebbe prudente specificare che le attività criminali non limitate al territorio nazionale ivi menzionate sono quelle indicate nell'articolo 3, paragrafo 2,

della Convenzione, coerentemente peraltro con quanto affermato sul punto nella relazione di accompagnamento del disegno di legge.

Per quanto riguarda poi l'articolo 4, particolare attenzione sembra doversi riservare al rinvio all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 ivi contenuto. Tale rinvio è infatti testualmente riferito al solo comma 1 del predetto articolo 7 e quindi ciò escluderebbe l'applicabilità del comma 2 della medesima disposizione, che preclude in linea di massima la possibilità di dichiarare equivalenti le attenuanti eventualmente concorrenti con l'aggravante prevista appunto dal comma 1 del già citato articolo 7. Ne consegue che, se il legislatore intendesse invece richiamare anche il comma 2 dell'articolo 7 in questione, il testo sul punto dovrebbe essere modificato. Più in generale va evidenziato che per molti dei reati che sono interessati dai fenomeni di criminalità transnazionale, in concreto, risultano già applicabili altre circostanze aggravanti ad effetto speciale, quali ad esempio quelle in materia di terrorismo, schiavitù, pedofilia, immigrazione clandestina. È quindi probabile che nell'esperienza applicativa la nuova circostanza aggravante ad effetto speciale introdotta dall'articolo 4 del disegno di legge verrà a concorrere con altre aggravanti ad effetto speciale. L'ipotesi è peraltro già oggetto di una disciplina *ad hoc* nell'articolo 63 del codice penale.

In ordine all'articolo 7 del disegno di legge – che ha ad oggetto la possibilità di effettuare operazioni sotto copertura – va segnalato un problema di raccordo fra questo articolo e l'articolo 10 della legge n. 228 del 2003 in tema di schiavitù e tratta delle persone. Le due disposizioni infatti si sovrappongono parzialmente in quanto entrambe fanno riferimento al reato di riduzione in schiavitù. Peraltro la disposizione della legge n. 228 del 2003 appare più ampia consentendo il ricorso alle operazioni sotto copertura per tutti i reati in materia di schiavitù – e non soltanto per quello di cui all'articolo 600 – nonché per i reati in tema di pedofilia e di sfruttamento della prostituzione. In ogni caso risulta comunque indispensabile un intervento che coordini le due disposizioni anche al fine di evitare il rischio, pur remoto, di un'interpretazione che ritenga la nuova norma implicitamente abrogatrice della precedente proprio in conseguenza della parziale sovrapposizione fra di esse. Al riguardo, la soluzione più semplice sembrerebbe quella di riformulare l'articolo 7 del disegno di legge nei termini di una disposizione aggiuntiva all'articolo 10 della citata legge n. 228 del 2003.

Anche con riferimento all'articolo 8 si pongono alcuni problemi di coordinamento con disposizioni vigenti. In primo luogo sembrerebbe necessario riformulare il comma 1 dell'articolo 8 in modo omogeneo ai successivi commi dello stesso articolo, cioè in modo da inserire la previsione relativa alla responsabilità degli enti per i reati associativi all'interno del decreto legislativo n. 231 del 2001, seguendo una soluzione già adottata negli altri interventi normativi che negli ultimi due anni hanno ampliato l'ambito di applicazione della normativa recata dal citato decreto legislativo n. 231.

Lo stesso comma 1 inoltre fa riferimento alla sola sanzione interdittiva dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, mentre il successivo comma 2 richiama tutte le sanzioni interdittive menzionate nell'articolo 9 comma 2 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2001. Quest'ultima soluzione appare più opportuna, in quanto consente una maggiore gradualità del trattamento sanzionatorio, e potrebbe essere utilizzata anche nel comma 1.

Relativamente al successivo comma 2 dell'articolo 8 si pone ancora una volta un problema di coordinamento con la citata legge n. 228 del 2003 in materia di schiavitù. Infatti l'articolo 5 di tale legge già prevede la responsabilità degli enti per i reati in materia di schiavitù e per i reati in materia di pedofilia. Un'ulteriore previsione al riguardo appare quindi superflua.

Infine, con riferimento al nuovo articolo 25-*octies* del decreto legislativo n. 231 del 2001 – introdotto sempre dall'articolo 8 – va sottolineato che, se si prevede la responsabilità delle persone giuridiche per il reato di subornazione, tale responsabilità dovrebbe probabilmente essere prevista anche per altri reati contro l'amministrazione della giustizia che risultano sostanzialmente di pari gravità. Al riguardo, deve tra l'altro evidenziarsi che la previsione di tale responsabilità per i reati di favoreggiamento di cui agli articoli 378 e 379 del codice recepirebbe anche quanto stabilito dall'articolo 6 della Convenzione.

Anche in ordine all'articolo 9 – che va letto in correlazione con il successivo articolo 11 – si pongono alcuni problemi di coordinamento normativo. La previsione intende infatti accorpate in un'unica disposizione – intento senz'altro condivisibile – una serie di previsioni speciali di confisca, ma non tiene conto delle modifiche recentemente introdotte dalla citata legge n. 228 del 2003 proprio in tema di confisca relativamente ai reati in materia di tratta di persone. Le previsioni del disegno di legge vanno in particolare coordinate con quelle di cui all'articolo 600-*septies* del codice penale come riformulato dalla citata legge n. 228 del 2003. La soluzione preferibile sembrerebbe anche in questo caso quella di espungere dal nuovo articolo 240-*bis* il riferimento ai reati in materia di schiavitù, lasciando questa materia disciplinata nel citato articolo 600-*septies* del codice penale, e ciò in quanto quest'ultimo tiene conto delle peculiarità dei reati in questione in particolare attribuendo uno specifico rilievo al diritto della persona alle restituzioni e al risarcimento del danno. In alternativa, la previsione corrispondente al primo periodo dell'articolo 600-*septies* potrebbe essere fatta confluire nel nuovo articolo 240-*bis*.

A questo proposito va altresì osservato che la salvezza del diritto della persona offesa alle restituzioni ed al risarcimento del danno è contenuta anche nel vigente articolo 644 del codice penale in tema di usura. Nella riformulazione proposta con il nuovo articolo 240-*bis* tale clausola viene però espunta.

Per quel che attiene da ultimo all'articolo 12 va rilevato che i nuovi due commi dell'articolo 377 del codice penale, per ragioni di coordinamento, dovrebbero essere inseriti dopo il secondo e non dopo il primo

comma del testo vigente del medesimo articolo 377. Infatti l'attuale secondo comma dell'articolo reca all'inizio le parole «La stessa disposizione» che sono evidentemente riferite all'attuale primo comma. Se venissero interposti due nuovi commi risulterebbe incerto a cosa si riferisce l'*incipit* del già menzionato secondo comma, con conseguente incertezza circa la pena applicabile nell'ipotesi di reato ivi prevista.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'intervento del senatore Pellicini, relatore per la 3^a Commissione, avrà luogo nella prossima seduta delle Commissioni riunite.

Il senatore CENTARO (*FI*), considerata la rilevanza del disegno di legge in titolo nell'ottica di un potenziamento a livello multilaterale degli strumenti di lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, chiede che l'esame dello stesso si svolga in tempi contenuti e che sia fissata una seduta delle Commissioni riunite anche per la prossima settimana, in modo che, oltre allo svolgimento della relazione del senatore Pellicini, sia anche possibile dare inizio alla discussione generale.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) manifesta, ad una prima disamina, perplessità circa l'adeguatezza degli interventi delineati nel testo del disegno di legge rispetto all'esigenza di recepire efficacemente il complesso delle previsioni contenute nella Convenzione e nei Protocolli addizionali alla stessa. Ritiene che sul punto sia necessaria un'approfondita riflessione che, peraltro, dovrà tener conto delle numerose disposizioni di legge vigenti che in qualche modo già danno seguito ai contenuti della Convenzione e dei Protocolli citati.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2003

33^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

GRILLO

indi del Presidente della 13^a Commissione

NOVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Nucara e per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2594) Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 dicembre scorso.

Il presidente GRILLO, ricordando che era iniziata l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo del decreto-legge in titolo, dà la parola ai senatori Scotti e Chirilli, relatori, per la formulazione dei pareri .

Il senatore SCOTTI (FI), a nome di entrambi i relatori, dichiara preliminarmente di voler presentare due nuovi emendamenti, l'emendamento 1.13bis e l'emendamento 2.9bis, pubblicati in allegato, che recepiscono le osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Formula, poi parere contrario su tutti gli

emendamenti riferiti all'articolo 1, fatti salvo l'emendamento 1.14, per il quale esprime parere favorevole a condizione che venga modificato nella seguente formulazione: *al comma 1, capoverso 2, dopo la parola: «professionisti» aggiungere le seguenti: «, ed esperti,».* Esprime infine parere contrario sull'emendamento 1.0.1.

Il sottosegretario NUCARA esprime il medesimo parere del Relatore, ad eccezione dell'emendamento 1.13*bis* per il quale esprime parere contrario, giudicando sufficiente la rappresentanza di cui già gode la Conferenza Stato - Regioni nell'ambito della Commissione per la valutazione di impatto ambientale-VIA.

La Commissione procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.1, osservando che la composizione delle Commissioni per la VIA risulta eccessivamente influenzata dal Governo. Le nuove nomine dei componenti della predetta Commissione, inoltre, non sembrano ubbidire ad altro criterio che non sia quello della mera sostituzione dei componenti attualmente in carica.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente GRILLO pone ai voti l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.2 sostenendo la necessità di difendere il principio dell'imparzialità della Commissione per la VIA, le cui valutazioni devono essere distinte da quelle del Governo. Fa presente inoltre che l'attuale composizione della Commissione non garantisce sufficientemente l'imparzialità e l'autonomia di giudizio necessaria per l'espletamento dei compiti ad essa demandati. Paventa quindi la possibilità di condizionamenti nell'espressione di pareri relativi a questioni attinenti allo smaltimento e allo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalle centrali nucleari.

Il senatore SPECCHIA (*AN*) dichiara il voto contrario sull'emendamento 1.2, osservando che i medesimi dubbi sulla parzialità della Commissione per la VIA nominata dal Governo in carica potrebbero essere formulati in merito alle nomine dei componenti della citata Commissione effettuate nella precedente legislatura a elezioni già svolte e vinta dalla coalizione di centrodestra.

Posto ai voti l'emendamento è quindi respinto.

La votazione dell'emendamento 1.3 è preclusa poiché tale emendamento risulta identico all'emendamento 1.1, precedentemente respinto.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.4, illustrandone le finalità migliorative del testo del decreto legge.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono respinti.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*), dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.6.

Gli emendamenti 1.6 e 1.7, poiché di identico contenuto, sono posti congiuntamente ai voti e quindi respinti.

In esito a separate votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.10.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.11.

Gli emendamenti 1.11 e 1.12, poiché di identico contenuto, sono posti congiuntamente ai voti e quindi respinti.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.13.

Il senatore SCOTTI (*FI*), relatore, dichiara di ritirare l'emendamento 1.13*bis*.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) dichiara di accogliere la modifica proposta dal Relatore, con riferimento all'emendamento 1.14.

L'emendamento 1.14, nel nuovo testo, posto ai voti, risulta approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TURRONI (*Verdi-U*), l'emendamento 1.15, che mira ad ampliare la categoria dei dipendenti pubblici da cui attingere per la composizione della Commissione VIA, è respinto.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23 sono respinti.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.0.1, esprimendo netta contrarietà alla circostanza che la Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n.315 possa occuparsi delle questioni relative allo smaltimento e allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi.

Posto ai voti l'emendamento 1.0.1 è quindi respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2 del decreto-legge.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*), intervenendo sul complesso degli emendamenti da lui presentati, si sofferma sull'emendamento 2.3, volto a stabilire che la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale sia nominata seguendo le medesime procedure previste dall'articolo 18, comma 5, della legge n. 67 del 1988 per la Commissione ordinaria per la valutazione di impatto ambientale.

Inoltre, chiede al Rappresentante del Governo di chiarire le ragioni per cui nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del settembre 2002 non si fa menzione dell'attuale Capo di gabinetto del Ministro dell'ambiente che figurava tra i componenti della Commissione per la valutazione di impatto ambientale in base al precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del maggio 2001.

Il sottosegretario NUCARA fa presente al senatore Turroni che è significativo che l'allora Ministro dell'ambiente avesse incluso l'attuale Capo di gabinetto del ministro Matteoli tra i componenti della Commissione per la valutazione di impatto ambientale.

Il senatore ZANDA (*Mar-DS-U*) si sofferma sull'emendamento 2.8 il quale, venendo incontro all'esigenza di rafforzamento delle autonomie locali – che del resto emerge anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003 – si propone di includere nella Commissione per la valutazione di impatto ambientale tre componenti designati dalle regioni o dalle province autonome interessate.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) segnala alle Commissioni riunite l'emendamento 2.2 che si propone la soppressione dell'articolo dal momento che la sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003 ha ad oggetto soltanto la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale e non anche la Commissione ordinaria. Più in generale, va ribadita la necessità di difendere con forza non solo la Commissione per la valutazione di impatto ambientale già nominata, ma soprattutto l'istituto giuridico della valutazione di impatto ambientale la cui autonomia è messa a repentaglio dal rafforzamento del potere esecutivo che, peraltro, rischia di perpetuare il contenzioso già verificatosi davanti agli organi giurisdizionali competenti.

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore SCOTTI (*FI*), dopo aver illustrato l'emendamento 2.9-*bis*, da lui presentato in ossequio al parere espresso dalla Commissione per le questioni regionali, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 2.10 sul quale esprime il proprio assenso a condizione che, sulla falsa riga dell'emendamento 1.14 (nuovo testo) sia riformulato nel senso di precisare che la parola «esperti» si aggiunge e non si sostituisce alla parola «professiono-

nisti», nella formulazione dell'emendamento 1.14 (nuovo testo), esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 2.13 a condizione che esso sia riformulato nel senso di espungere dal testo l'aggettivo «strategici» riferito agli insediamenti.

Il relatore per l'8^a Commissione, senatore CHIRILLI (*FI*) esprime parere conforme a quello del relatore Scotti.

Il sottosegretario NUCARA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore Scotti, dichiarando il proprio avviso negativo sull'emendamento 2.9-*bis*.

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore SCOTTI (*FI*), ritira l'emendamento 2.9-*bis*.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) riformula l'emendamento 2.10 come suggerito dal relatore Scotti.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) riformula l'emendamento 2.13 nel senso indicato dal relatore Scotti.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 identico all'emendamento 2.8 e 2.9.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 2.10 (nuovo testo).

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Verdi sull'emendamento 2.11 in considerazione del fatto che la proposta di includere funzionari tra i componenti della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale salvaguarda in modo più incisivo i profili di competenza e professionalità che dovrebbero contraddistinguere tale organismo.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 2.11 e 2.12.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.13 (nuovo testo).

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3 del decreto-legge.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*), ribadito il giudizio negativo sull'articolo 3, si sofferma sull'emendamento 3.6 che si propone di stabilire che le precedenti Commissioni per la valutazione di impatto ambientale decadono dalla data dell'effettivo insediamento delle nuove Commissioni,

anziché dalla data dei provvedimenti di costituzione. Infatti, attraverso tale meccanismo si cerca di ovviare al rallentamento che subirebbero le procedure per la valutazione di impatto ambientale già in corso.

Il presidente NOVI dichiara che gli altri senatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti.

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore SCOTTI (*FI*), esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, facendo presente al senatore Giovanelli che la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale non è più in grado di operare in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003.

Il relatore per l'8^a Commissione, senatore CHIRILLI (*FI*) ed il sottosegretario NUCARA, esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti.

In esito a distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*), intervenendo su tutti gli emendamenti a sua firma, osserva che l'articolo in esame si propone di introdurre una sanatoria riguardante le autorizzazioni alle installazioni di impianti di telecomunicazioni, rilasciate ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2002, dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 303 del 2003. Peraltro, sulla base della normativa precedente al menzionato decreto legislativo, si stabiliva che la competenza sulla localizzazione degli impianti dovesse essere affidata alle amministrazioni locali.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati dalla propria parte politica, fa presente che i comuni, in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 198 del 2002, si sono trovati di fronte alla forte richiesta di installazione di impianti, antenne e ripetitori. In tal modo, sulla base del citato decreto legislativo, le amministrazioni comunali non hanno avanzato obiezioni sulle denunce di inizio attività relative a tali richieste di installazione. Tuttavia, per effetto della sopraggiunta incostituzionalità del decreto legislativo n. 198 del 2002, si dovrebbe prevedere la riapertura dei termini procedurali affinché le amministrazioni comunali possano verificare se gli impianti sono stati collocati nel rispetto delle normative, prevedendo, in caso di verifica negativa, la facoltà di sollevare obiezioni.

Inoltre, sembra possibile la collocazione di impianti, antenne e ripetitori anche al di fuori delle aree indicate a tale scopo nei piani regolatori a causa del fatto che il decreto legislativo n. 198 del 2002 ha assimilato gli impianti di telefonia mobile alle opere di urbanizzazione primaria. Pertanto, anche su tale aspetto l'articolo in esame necessita di una correzione.

Il presidente NOVI dichiara che gli altri senatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti.

I RELATORI per l'8^a e per la 13^a Commissione, ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 – identico all'emendamento 4.12 – e 4.13, identico all'emendamento 4.14.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) annuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 4.15, sottolineando preliminarmente che la materia della telecomunicazione, soprattutto con riferimento ai sistemi a rete nazionali, dovrebbe essere oggetto di una disciplina organica che salvaguardi il preminente interesse nazionale. Tuttavia, stravolgendo questa condivisibile filosofia, il decreto legislativo n. 198 del 2002 ha finito per assimilare gli impianti, le antenne e i ripetitori ad opere strategiche di carattere nazionale, così riducendo le stesse prerogative degli enti locali. Appare dunque errato sottrarre ai comuni ogni potere sulla localizzazione degli impianti poiché consegna le questioni vertenti su tale punto allo scontro tra comitati di cittadini, imprese ed amministrazioni che non potrà che essere risolto dalla magistratura.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 4.15 e 4.16 (di identico contenuto), 4.17 e 4.18.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4.

Il presidente GRILLO fa presente che l'emendamento 4.0.2 risulta improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, in quanto estraneo all'oggetto della discussione.

Il senatore PONZO (*FI*) nell'illustrare le finalità dell'emendamento 4.0.1, del quale propone una nuova formulazione, il cui testo è riportato in allegato al resoconto della seduta odierna, precisa che l'installazione della rete di telecomunicazione in tecnica di GSM-R è già oggetto di concessione, ma la rete ferroviaria italiana deve chiedere agli enti locali le necessarie autorizzazioni per la localizzazione di siffatta rete sul territorio. Tuttavia, a fronte di oltre 400 richieste, soltanto pochi comuni hanno fornito una risposta; pertanto, occorre semplificare il quadro procedimentale necessario per avviare in tempi rapidi l'installazione della predetta rete. Sulla base di tali obiettivi l'emendamento in questione specifica che è sufficiente la denuncia di inizio di attività di cui al comma 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003 per l'installazione su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, al fine esclusivo di garantire un maggior livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*), preannunciando il proprio voto di astensione sull'emendamento 4.0.1, evidenzia che, se appare accettabile che la rete ferroviaria italiana si doti di un sistema unitario di comunicazione, non appare, invece, giustificabile che ciò avvenga a discapito delle prerogative degli enti locali. Inoltre, bisognerebbe almeno precisare che la finalità che si propone l'emendamento in questione attiene esclusivamente al livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana.

Il relatore CHIRILLI (*FI*) fa presente che la rete di telecomunicazione deve essere realizzata in tecnica GSM-R in modo che la trasmissione del segnale avvenga solo in linea retta.

Il presidente GRILLO ritiene che le perplessità avanzate dal senatore Giovanelli non siano giustificabili, sebbene possa essere precisato che l'installazione della rete di telecomunicazione avviene sulla base di procedure accelerate al fine esclusivo di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità.

Il senatore PONZO (*FI*), in relazione ai rilievi avanzati dal senatore Giovanelli si dichiara disponibile ad inserire dopo le parole: «Al fine», la parola: «esclusivo».

Previo parere favorevole dei RELATORI per l'8^a e per la 13^a Commissione e del sottosegretario BALDINI, l'emendamento 4.0.1 (nuovo testo), con l'ulteriore modifica accolta dal primo firmatario, posto ai voti è approvato.

Le Commissioni riunite infine, conferiscono mandato ai relatori, senatori Chirilli e Scotti, a riferire favorevolmente in Assemblea, sul disegno di legge in titolo, con gli emendamenti approvati, autorizzandoli altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2594**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al comma 2, dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente periodo: »Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome».

1.2

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.***1.3**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al comma 2, dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome"».

1.4

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 19 comma 2 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono aggiunti infine i seguenti periodi:

"Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali sia stato riconosciuto, in sede d'intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata di volta in volta da un componente designato da ciascuna delle regioni o delle province autonome territorialmente interessate, ed avente i medesimi requisiti degli altri componenti. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.5

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire e l'articolo con il seguente.

«Art. 1. – 1. La Commissione di cui all'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è integrata da un componente designato da ciascuna delle regioni o delle province autonome territorialmente interessate all'intervento, in sede di valutazione dell'impatto ambientale di infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali sia stato riconosciuto, in sede d'intesa, un concorrente interesse regionale».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

1.6

ZANDA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è sostituito dal seguente:

"2. Le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate dalla commissione istituita ai sensi dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67."».

1.7

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è sostituito dal seguente:

"2. Le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate dalla commissione istituita ai sensi dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67."».

1.8

MONTINO, VISERTA COSTANTINI, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO

Al comma 1 capoverso 2, dopo le parole: «sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», aggiungere le seguenti: «sentiti altresì il Ministro dei beni ambientali e culturali e il Ministro della salute».

1.9

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti», aggiungere le seguenti: «nonché il Ministro per i beni e le attività culturali».

1.10

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «diciotto membri» sino a: «di nomina statale» con le seguenti: «da 20 membri di nomina statale, oltre al Presidente, cui si aggiungono i rappresentanti nominati dalle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate per territorio. I membri della commissione vengono selezionati, con procedura pubblica, di cui viene data notizia sulla Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, tra professori universitari, tra ricercatori del CNR, tra esperti della pubblica amministrazione e tra esperti delle libere professioni che risultino particolarmente qualificati in materie ambientali, in materie progettuali, economiche e giuridiche. Il numero degli

esperti in materie ambientali e territoriali non può essere inferiore alla metà del numero dei membri selezionati. Analoga procedura di selezione pubblica viene espletata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano».

1.11

ZANDA

Al comma 1, alinea 2, primo periodo, sostituire le parole: «diciotto membri» con le seguenti: «sedici membri».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate» con le seguenti: «tre componenti designati dalle regioni o dalle province autonome interessate».

1.12

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 1, alinea 2, primo periodo, sostituire le parole: «diciotto membri» con le seguenti: «sedici membri».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate» con le seguenti: «tre componenti designati dalle regioni o dalle province autonome interessate».

1.13

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «diciotto membri» con le seguenti: «venti membri».

1.13-bis

SCOTTI

Dopo le parole: «oltre il presidente» inserire le seguenti: «dei quali un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

1.14

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «professionisti» con la seguente: «esperti».

1.15

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «dirigenti» con la seguente: «funzionari».

1.16

MONTINO, VISERTA COSTANTINI, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «e tra i dirigenti della pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché le regioni interessate, gli eventuali comuni capoluogo e le amministrazioni provinciali come rappresentanti dei comuni non capoluoghi».

1.17

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: «insediamenti strategici» aggiungere le seguenti: «di interesse interregionale o».

1.18

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sessanta».

1.19

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.20

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2, quarto periodo, dopo le parole: «funzionamento della stessa» aggiungere le seguenti: «, al fine di prevedere anche la necessità dell'espressione del parere del rappresentante della regione interessata all'intervento. I pareri espressi dai singoli commissari dovranno avere forma di evidenza pubblica all'interno delle deliberazioni adottate».

1.21

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2, quarto periodo, dopo le parole: «funzionamento della stessa» aggiungere le seguenti: «, al fine di prevedere anche l'inclusione del parere del rappresentante della regione interessata all'intervento. I pareri espressi dei singoli commissari dovranno avere forma di evidenza pubblica all'interno delle deliberazioni adottate».

1.22

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.23

MONTINO, VISERTA COSTANTINI, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano», aggiungere le seguenti: «e i comuni e le province interessate».

1.0.1

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La commissione di cui all'articolo 1 non è competente per i progetti relativi alla raccolta allo smaltimento ed allo stoccaggio provvisorio e definitivo, in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi».

Art. 2.**2.1**

DONATI, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

2.2

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, PETRUCCIOLI, ROTONDO

*Sopprimere l'articolo 2.***2.3**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. – 1. Alla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, presieduta dal direttore generale competente, e istituita in base all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, composta da 40 membri, partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che riferiscono sul parere di valutazione di impatto ambientale espresso dalle regioni e dalle province autonome medesime e trasmesso al Ministero dell'ambiente secondo le vigenti modalità. La pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale è regolata dal D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377 con successive integrazioni e modifiche».

Conseguentemente sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. – 1. La commissione per le valutazioni di impatto ambientale di cui all'articolo 2, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 maggio 2001, è confermata per la durata dell'incarico originariamente previsto ed è integrata dai rappresentanti delle regioni e/o delle province autonome di Trento e Bolzano interessate dai progetti sottoposti a valutazione, dalla data di conversione del presente decreto».

2.4

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. – 1. La commissione di cui all'articolo 18, comma 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, è integrata da un componente designato da ciascuna delle regioni o delle province autonome interessate, in sede di valutazione dell'impatto ambientale di infra-

strutture ed insediamenti per i quali sia stato riconosciuto, in sede d'intesa, un concorrente interesse regionale».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

2.5

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni è aggiunto il seguente periodo: "Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture ed insediamenti per i quali sia stato riconosciuto, in sede d'intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato da ciascuna delle regioni o delle province autonome interessate, ed aventi i medesimi requisiti degli altri componenti"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.6

MONTINO, VISERTA COSTANTINI, BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO

Al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» aggiungere le seguenti: «sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dei beni ambientali e culturali e il Ministro della salute».

2.7

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 1, alinea 5, primo periodo, sostituire le parole: «trentacinque membri» con le seguenti: «trentatre membri».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate» con le seguenti: «tre componenti designati dalle regioni o dalle province autonome interessate».

2.8

ZANDA

Al comma 1, alinea 5, primo periodo, sostituire le parole: «trentacinque membri» con le seguenti: «trentatré membri».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate» con le seguenti: «tre componenti designati dalle regioni o dalle province autonome interessate».

2.9

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «trentacinque» con la seguente: «venti».

2.9-bis

SCOTTI

Dopo le parole: «oltre il presidente,» inserire le seguenti: «dei quali un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.10

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 5, sostituire la parola: «proessionisti» con la seguente: «esperti».

2.11

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 5, sostituire la parola: «dirigenti» con la seguente: «funzionari».

2.12

MONTINO, VISERTA COSTANTINI, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO

Al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: «tra i dirigenti della pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché i rappresentanti dei comuni e delle regioni».

2.13

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, PETRUCCIOLI

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «Per le valutazioni dell'impatto ambientale delle opere relativamente alle quali sussistano interessi regionali o delle province autonome inerenti al governo del territorio, ai porti ed aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione, riconosciuti in programmi, ovvero in convenzioni con i soggetti promotori o presentatori dei progetti sottoposti alla procedura di valutazione,» con le seguenti: «Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale.».

2.14

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 5, terzo periodo, sostituire le parole: «quindici» con la seguente: «sessanta».

2.15

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 5, terzo periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

2.16

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere l'ultimo periodo.

2.17

MONTINO, VISERTA COSTANTINI, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO

Al comma 1. capoverso 5, ultimo periodo, dopo la parola: «Qua- lora», aggiungere le seguenti: «i comuni».

Art. 3.**3.1**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

3.2

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Sopprimere l'articolo.

3.3

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. La commissione di cui all'articolo 1 è costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Dalla data di insediamento della commissione di cui al comma 1, è soppressa la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 novembre 2002».

3.4

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: «rispettivamente entro trenta e quindici giorni».

3.5

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, relative alla commissione di valutazione di impatto ambientale si applicano a partire dal quadriennio 2005-2009.

2. Dalla data di insediamento della commissione di cui al comma 1, è soppressa la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 novembre 2002».

3.6

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 2, sostituire le parole: «dalla data dei provvedimenti di costituzione» con le seguenti: «dalla data dell'insediamento».

Art. 4.**4.1**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

4.2

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere l'articolo.

4.3

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. Le infrastrutture di comunicazioni elettroniche per le quali siano in corso al 1° ottobre 2003 i lavori di installazione o di stero ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, sono disciplinate dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ove compatibili con le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di urbanistica ed edilizia, nonché il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi decreti di attuazione».

4.4

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è abrogato».

4.5

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono abrogati».

4.6

MONTINO, VISERTA COSTANTINI, BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «disciplinati dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259» con le seguenti: «privi di efficacia».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo con i seguenti: «A far data dall'approvazione della presente legge, i comuni procedono al riesame delle autorizzazioni relative alla installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche, già rilasciate ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198. Per gli impianti già realizzati in forza delle disposizioni del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, si fa obbligo ai soggetti autorizzati al ripristino dello stato dei luoghi».

4.7

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «disciplinati dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» con le seguenti: «privi di efficacia».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo con il seguente: «A far data dall'approvazione della presente legge, i comuni procedono al riesame delle autorizzazioni relative alla installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche, già rilasciate ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198».

4.8

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «disciplinati dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» con le seguenti: «privi di efficacia».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

4.9

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.10

ZANDA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.11

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per le finalità di cui agli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n.259 del 2003, i termini procedurali si intendono sospesi per il periodo intercorrente dal 1° ottobre 2003 alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

4.12

ZANDA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per le finalità di cui agli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n.259 del 2003, i termini procedurali si intendono sospesi per il periodo intercorrente dal 1° ottobre 2003 alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

4.13

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per le finalità di cui agli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n.259 del 2003, i relativi termini procedurali si intendono sospesi per il periodo intercorrente dal 1° ottobre 2003 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

4.14

ZANDA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per le finalità di cui agli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n.259 del 2003, i relativi termini procedurali si intendono sospesi per il periodo

intercorrente dal 1° ottobre 2003 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

4.15

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o della denuncia di inizio attività.».

4.16

ZANDA

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o della denuncia di inizio attività.».

4.17

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 1° luglio 1997, n. 189 la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta alle procedure di valutazione di impatto ambientale. Ai fini della realizzazione dell'opera è necessario acquisire dichiarazione di nulla osta di compatibilità paesaggistico-ambientale, storica-archeologica e sanitaria, rilasciato dai soggetti preposti alla tutela del vincolo, ove esistente, o dagli enti locali subdelegati. Tali installazioni restano comunque soggette agli oneri di urbanizzazione.».

4.18

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In caso di espressione di parere contrario da parte dei soggetti preposti alla tutela paesaggistico-ambientale, storica-archeologica e sanitaria non si potrà procedere alle opere di installazione delle infrastrutture di cui al presente articolo. Le installazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica sono soggetti a controlli periodici con cadenza almeno semestrale che accertino

la conformità ai limiti di legge previsti per le emissioni elettromagnetiche ed acustiche».

4.0.1 (nuovo testo)

PONZO, AGOGLIATI, BATTAGLIA Antonio, BERGAMO, BIANCONI, CARRARA, CHINCARINI, CICOLANI, FIRRARELLO, GUASTI, MENARDI, MONCADA, MULAS, PEDRAZZINI, PELLEGRINO, PESSINA, SCOTTI, SPECCHIA, ZAPPACOSTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. All'articolo 87 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, è sufficiente la denuncia di inizio di attività di cui al comma che precede per l'installazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, indicati al comma 1».

4.0.1

PONZO, AGOGLIATI, BATTAGLIA Antonio, BERGAMO, BIANCONI, CARRARA, CHINCARINI, CICOLANI, FIRRARELLO, GUASTI, MENARDI, MONCADA, MULAS, PEDRAZZINI, PELLEGRINO, PESSINA, SCOTTI, SPECCHIA, ZAPPACOSTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 87 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, la società Rete Ferroviaria Italiana (RFT) procede alla installazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni (in tecnica GSM-R), in base alla licenza concessa dal Ministero delle comunicazioni il 6 dicembre 2002, dandone esclusiva e tempestiva informazione agli Enti locali interessati ed all'Organismo competente per il preventivo accertamento del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, ai sensi della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione».

4.0.2

CICOLANI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il termine del 31 dicembre 2002, contenuto nell'articolo 22, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2005».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2003

340^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***MAGNALBÒ***Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MAGNALBÒ riferendo sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena concluso, avverte che la seduta notturna di domani, mercoledì 10 dicembre, non avrà più luogo, mentre la seduta di giovedì 11 dicembre si prolungherà per la votazione degli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 2544, a esclusione di quelli riferiti alle parti più controverse di esso.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) preannuncia che, a causa di un impegno assunto precedentemente, non potrà partecipare per tutta la durata della seduta di giovedì. Essendo egli presentatore di numerosi emendamenti e confidando sulla volontà di favorire il dialogo fra la maggioranza e i Gruppi di opposizione, pone la questione all'attenzione della Commissione.

Osserva, inoltre, che la maggioranza e il Governo non hanno ancora reso nota la rispettiva posizione sul punto rilevante del potere di scioglimento della Camera dei deputati. Il comportamento che sarà osservato dai senatori dei Gruppi di opposizione nel corso ulteriore dell'*iter* non potrà non tenere conto delle determinazioni che saranno assunte al riguardo.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(2624) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BONGIORNO (AN) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 314, modificato dalla Camera dei deputati in sede di esame del disegno di legge di conversione. Sottolinea, fra l'altro, la necessità e l'urgenza di assumere iniziative per l'immediata sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale, nonché per la loro raccolta, smaltimento e stoccaggio in condizioni di massima sicurezza e tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Ricorda che l'attuale situazione di rischio è resa ancor più grave dalla diffusa crisi internazionale che richiede l'urgente realizzazione di iniziative straordinarie per tutelare l'interesse nazionale della sicurezza dello Stato. Richiama, infine, il documento approvato a conclusione dell'indagine conclusiva della Commissione ambiente della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 2003 e le notizie riguardanti il fondato rischio di atti terroristici contro il nostro Paese.

Conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore AYALA (DS-U) consente sulla circostanza che il provvedimento ha per oggetto un problema antico e gravissimo e ricorda che la relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione presentato alla Camera dei deputati fa riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, emanata il 7 marzo 2003, e al disegno di legge n. 2421 già approvato dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato, il cui articolo 30 affronta la materia oggetto del decreto-legge n. 314. Evidenzia che entrambi quei documenti, prendendo atto che la decisione circa il sito del deposito nazionale rappresenta una scelta difficile e di complessa gestione sociale, optano per una procedura che favorisca il consenso fra le autorità dello Stato e regionali in modo da assicurare una larga base di condivisione e il più ampio confronto con gli enti locali.

Rileva che, in tale contesto, il Governo – in modo improvviso e ingiustificato – verosimilmente a seguito di sollecitazioni particolari, ha emanato il decreto-legge n. 314 con un esame in Consiglio dei ministri avvenuto senza che l'argomento fosse iscritto all'ordine del giorno; circostanza questa che, a suo giudizio, è particolarmente grave.

Lo scenario descritto rende evidente, a suo avviso, la totale assenza dei presupposti costituzionali. Infatti, è da respingere, a suo avviso, l'argomento del pericolo terroristico, poiché esso incombe sul nostro Paese da più di due anni. Inoltre, la versione originale del decreto-legge, che preve-

deva l'individuazione del sito nel territorio del Comune di Scanzano Ionico e il trasferimento immediato dei rifiuti radioattivi, seppure carente sotto il profilo costituzionale, presentava, a suo avviso, una costruzione logica in base alla quale si sarebbe potuta sostenere l'urgenza e la necessità delle misure adottate. Al contrario, il ripensamento del Governo circa l'individuazione del sito (la cui idoneità era fondata su studi effettuati nel 1976, quindi del tutto inadeguati) e il rinvio alle determinazioni di un Commissario straordinario, a suo giudizio rende evidente l'assenza dei presupposti costituzionali.

Essendo venuto meno, a suo avviso, l'appiglio sul quale il Governo poteva fondare la costituzionalità del decreto-legge, invita la Commissione a lasciar decadere il provvedimento d'urgenza e ad esaminare con la massima celerità il disegno di legge n. 2421.

Il presidente MAGNALBÒ (AN) ricorda che una consolidata giurisprudenza costituzionale sostiene che laddove un decreto-legge presenta i requisiti costituzionali nel testo emanato dal Governo, li mantiene anche a seguito di eventuali modificazioni apportate dalle Camere.

Sottolinea, inoltre, la recrudescenza del fenomeno terroristico, elemento cruciale, a suo avviso, ai fini del giudizio sulla urgenza e necessità delle misure adottate dal Governo.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) invita a considerare la circostanza che venendo meno l'individuazione del sito in cui realizzare il deposito nazionale, cade un elemento essenziale ai fini del giudizio circa la sussistenza dei presupposti costituzionali. Stante la complessa e lunga procedura prevista per l'individuazione del sito, la materia potrebbe diventare oggetto di delega al Governo, che la eserciterebbe sotto il controllo delle Commissioni parlamentari sui relativi decreti legislativi.

Preannuncia, quindi, un voto contrario a nome del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

La senatrice DENTAMARO (Misto-AP-Udeur) sottolinea che nessuna pronuncia giurisprudenziale può essere considerata un precedente vincolante, soprattutto in una sede politica quale è la Commissione. A suo avviso, il giudizio sulla sussistenza dei presupposti costituzionali deve investire il testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Condivide le argomentazioni svolte dal senatore Ayala: se pure avesse avuto un significato logico riconoscere l'urgenza e la necessità delle disposizioni originarie del decreto-legge, che stabilivano l'individuazione del sito in cui raccogliere immediatamente i rifiuti radioattivi, la stessa valutazione non reggerebbe ora, in presenza di una procedura particolarmente lunga e complessa per l'individuazione di quel sito. A suo giudizio il testo attuale smentisce *per tabulas* la sussistenza dei presupposti costituzionali e testimonia l'opportunità di lasciare che il Parlamento deliberi sui provvedimenti che attendono l'esame. In proposito, ricorda

che il decreto-legge affida la competenza su una scelta di oggettiva delicatezza e complessità a un organo tecnico, il Commissario straordinario e, qualora l'intesa in sede di Conferenza unificata non sia raggiunta, all'organo monocratico Presidente del Consiglio dei ministri. Sottolinea, infine, che le misure di cui si tratta riguardano la tutela della salute e dell'ambiente, che hanno rilevanza assoluta dal punto di vista costituzionale. Anche sotto tale profilo, dunque, la sottrazione alla competenza parlamentare rappresenterebbe un atto censurabile sotto il profilo costituzionale.

Il senatore MALAN (*FI*), preannunciando il voto favorevole a nome del suo Gruppo, sottolinea che il giudizio circa la sussistenza dei presupposti costituzionali non può che riguardare le disposizioni originarie del decreto-legge, cioè quelle che il Governo ha ritenuto idonee a soddisfare le esigenze di urgenza e necessità di cui all'articolo 77 della Costituzione e che pertanto sono entrate in vigore immediatamente, senza una preventiva valutazione parlamentare.

La circostanza che gli studi sull'idoneità del sito per la realizzazione del deposito nazionale risalgano al 1976 semmai testimonia, a suo avviso, il ritardo con cui si provvede e l'assunzione di responsabilità del Governo, anche in considerazione dell'eccezionale recrudescenza del fenomeno terroristico.

Osserva, infine, che se si ritiene che la procedura è comunque funzionale e necessaria, sarebbe opportuno favorire il suo svolgimento in via immeditata, poiché anche una breve dilazione comporterebbe una maggiore esposizione al rischio terroristico.

Il relatore BONGIORNO (*AN*) ritiene opportuno distinguere il requisito dell'urgenza da quello della necessità. In proposito, osserva che il disegno di legge n. 2421, all'esame del Senato, non pregiudica l'utilità del provvedimento di urgenza poiché l'*iter* potrebbe condurre a esiti diversi rispetto alle aspettative del Governo.

Nota che lo stesso senatore Ayala ha ammesso che la questione merita un'attenzione urgente, anche per il diffuso rischio di episodi terroristici: l'acuirsi del fenomeno, a suo giudizio, non smentisce, e anzi conferma, la necessità di individuare un deposito nazionale idoneo per la raccolta dei rifiuti radioattivi.

Pur condividendo il merito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ritiene che la procedura prevista, che favorisce un confronto più stringente fra le autorità pubbliche statali e regionali, consente di confermare il giudizio positivo circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

(2624) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BONGIORNO (AN) illustra il contenuto del decreto-legge n. 314, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Evidenzia che, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, il sito del deposito nazionale riservato ai soli rifiuti di III categoria, è individuato, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione da un Commissario straordinario, previa intesa in sede di Conferenza unificata; in mancanza di questa l'individuazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.a.) provvederà alla realizzazione del deposito non oltre il 31 dicembre 2008. La validazione del sito è effettuata entro un anno dalla individuazione dal Consiglio dei ministri, in base agli studi effettuati dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto, previo parere dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'ENEA.

Commenta, quindi, l'articolo 2, in base al quale il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un Commissario straordinario, il quale, in deroga alla normativa vigente, provvede alle attività finalizzate alla realizzazione del deposito nazionale. È inoltre istituita una Commissione tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta vigilanza.

Sottolinea, poi, che, in base all'articolo 3, fino alla data della messa in esercizio del deposito nazionale, il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari possono essere effettuati in altre strutture, per motivi di sicurezza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e avvalendosi del supporto operativo della SOGIN S.p.a. si provvede alla messa in sicurezza e allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria, mentre a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione è vietata l'esportazione definitiva dei materiali nucleari di III categoria al di fuori dei Paesi dell'Unione europea.

Richiama, infine, le disposizioni di cui all'articolo 4, concernenti le misure di compensazione territoriale e l'informazione, e le disposizioni di carattere finanziario di cui all'articolo 5.

Ai fini del parere di costituzionalità, sottolinea che le materie trattate nel decreto-legge riguardano la sicurezza dello Stato e la tutela dell'ambiente, in ordine alle quali la competenza legislativa appartiene esclusivamente allo Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Fa presente, inoltre, che non sussistono motivi di incompatibilità con altre leggi dello Stato e con la normativa comunitaria.

Conclude, quindi, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore AYALA (*DS-U*) osserva che il provvedimento investe senza dubbio anche il governo del territorio e la tutela della salute, materie comprese fra quelle di competenza legislativa concorrente.

Esprime, pertanto, il dubbio circa la legittimità costituzionale del provvedimento in esame.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) ricorda la recente sentenza della Corte costituzionale, n. 303 del 2003, in cui è presa in considerazione l'applicazione delle disposizioni del Titolo V della Costituzione, a proposito della localizzazione di impianti e infrastrutture connessi all'esercizio di competenze legislative miste, dello Stato e delle Regioni.

Osserva che in base alla giurisprudenza costituzionale le materia della tutela dell'ambiente e della salute possono considerarsi di competenza esclusiva dello Stato nel loro significato teleologico, cioè in quanto dispongano positivamente ai fini di quella tutela e non nel senso di riguardare astrattamente l'ambiente o la salute. In ogni caso, la citata sentenza n. 303 chiarisce che nei casi in cui le competenze legislative regionali in materia di governo del territorio, urbanistica e affini sono collegate a competenze esclusive statali, la regola da osservare è quella dell'intesa fra l'amministrazione dello Stato e quelle regionali. Detta sentenza, peraltro, è volta a evitare una conseguenza più drastica, quella di affidare alle Regioni le competenze amministrative, comprese quelle in materia di localizzazione degli impianti e delle infrastrutture, e perciò è stata giudicata eccessivamente centralista.

A suo parere, quindi, il decreto-legge è gravemente contraddittorio con la pronuncia della Corte e sarà senz'altro censurato a seguito del probabile ricorso da parte delle Regioni interessate, nel momento in cui la stessa Commissione affari costituzionali del Senato completa l'esame della riforma costituzionale che dovrebbe attuare pienamente il principio federale.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*), nel condividere le argomentazioni svolte dai senatori Ayala e Bassanini, anche sulla scorta della citata sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003, evidenzia l'incompatibilità del decreto-legge con le disposizioni costituzionali, in particolare quelle che contemplano fra le materie di competenza concorrente il governo del territorio e la tutela della salute. Ritiene che le norme di dettaglio dovrebbero essere demandate alla competenza regionale e che la procedura prevista nel decreto-legge ai fini dell'individuazione del sito sia in contrasto con le norme costituzionali.

Il relatore BONGIORNO (*AN*) esprime apprezzamento per le considerazioni svolte dai senatori intervenuti. Ricorda, tuttavia, le disposizioni del decreto-legge in esame che agevolano il pieno coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nella procedura di individuazione del sito.

Esprime perplessità, inoltre, sull'affermazione secondo la quale le disposizioni in esame coinvolgono la tutela della salute, per cui non ritiene fondata l'ipotesi di competenza legislativa concorrente.

Ciò premesso, conviene sull'opportunità di sollecitare l'attenzione della Commissione di merito a proposito della competenza sulle norme di dettaglio, in base al dibattito svolto in sede di esame.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione approva quindi il parere favorevole, con osservazioni, proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2003

297^a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1596) PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 4 dicembre.

Il presidente Antonino CARUSO (AN), facente funzioni di relatore, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al 20 gennaio 2004, alle ore 20.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

(1769) Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 26 febbraio 2003.

Interviene il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) in discussione generale per dichiarare, da un lato, che la previsione di cui alla lettera a) dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo non suscita particolari perplessità e, dall'altro, per affermare invece la sua contrarietà al disposto di cui alla lettera b) del medesimo articolo 1 che aggiunge un ulteriore comma, il 3-bis, all'ar-

articolo 333 del codice di procedura penale, al fine di rafforzare il divieto di utilizzo delle denunce anonime espresso dal vigente comma 3 del citato articolo, prevedendo che gli atti di indagine compiuti in violazione del divieto non possano essere in alcun modo utilizzati, che non possano essere in ogni caso acquisiti gli elementi di prova raccolti attraverso tale attività di indagine e che infine i procedimenti penali relativi, eventualmente posti in essere, siano nulli. Dopo aver manifestato perplessità sull'accostamento che il nuovo comma 3-*bis* realizza tra le nozioni di «inutilizzabilità» degli atti e di «nullità» dei relativi procedimenti perché improprio, il senatore Zancan osserva come si tratti in realtà di una disposizione, per così dire, ipocrita in quanto è innegabile che una denuncia anonima possa avere comunque degli effetti, quali dare impulso, di fatto, all'attività di indagine ancorché la stessa debba poi trovare altrove la sua consistenza sul piano probatorio ovvero dare occasione ad altri atti, come potrebbe essere un arresto in flagranza di reato eseguito sulla base di un suggerimento pervenuto in forma anonima. Non vede quindi la necessità di intervenire nel modo indicato dal disegno di legge in esame, in quanto il divieto espresso dal vigente comma 3 dell'articolo 333 del codice di procedura penale gli appare adeguato ed al tempo stesso coerente con l'impostazione di fondo del codice di rito, a meno di ipotizzare che si tratti di un intervento espressione di una diversa filosofia sulla rilevanza degli atti «anonimi» che, come tale, però dovrebbe inserirsi in una più ampia riconsiderazione del sistema che vada ad espungere dal procedimento tutto ciò che non sia in alcun modo riferibile ad una fonte identificabile e verificabile. Sulla base di questa diversa impostazione si dovrebbe coerentemente escludere rilevanza non solo alle denunce anonime, ma anche all'attività di indagine avviata sulla base di confidenze o fonti giornalistiche, trattandosi di interventi consequenziali. Ritiene invece debba confermarsi validità a quanto oggi avviene in considerazione degli effetti facilmente prevedibili sull'efficacia dell'azione penale che deriverebbero dall'accoglimento della prospettata e diversa impostazione, ragion per cui non vede la necessità di introdurre una previsione quale quella in esame di cui dichiara di capire la *ratio* ispiratrice, ma di non condividere affatto per le ragioni sopra esposte, ricordando infine come l'attuale impianto normativo risulti avallato anche dalla giurisprudenza costituzionale.

Seguono brevi interventi del senatore FASSONE (*DS-U*) e del senatore CALLEGARO (*UDC*) sulla portata normativa del vigente comma 3 dell'articolo 333 del codice di procedura penale e del presidente Antonino CARUSO il quale si interroga se la necessità di procedere nel senso indicato dal disegno di legge in esame non si possa giustificare per il fatto che l'ambito applicativo della vigente disposizione non risulti in grado di coprire tutte le ipotesi che presentano la medesima esigenza di tutela.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2003

157^a Seduta

Presidenza del Vice presidente
CASTAGNETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2610) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 Aprile 2003, approvato dalla Camera dei deputati)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 dicembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2003

429^a seduta*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*La seduta inizia alle ore 14,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI, data l'assenza del rappresentante del Governo, sospende la seduta fino alle ore 15,10.

Prende atto la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 dicembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, preannuncia che, nella seduta antimeridiana di domani, mercoledì 10 dicembre, svolgerà la relazione sul provvedimento in titolo, avendo ritenuto opportuno di disporre di un tempo aggiuntivo per dare conto in modo esaustivo delle complesse e rilevanti questioni affrontate dal provvedimento stesso.

Al riguardo, fa presente che il provvedimento interviene sul tema del riparto delle competenze tra le due Camere del Parlamento per quanto concerne l'esame dei documenti di bilancio. Sottolinea che la complessità di tali questioni deriva dal fatto che tale riforma si cala in un contesto nuovo e mutato qual è quello dei rapporti tra Stato centrale ed Enti locali delineato dal nuovo Titolo V della Costituzione e che si lega comunque in

maniera necessaria anche alle riforme riguardanti gli altri aspetti della vita istituzionale dello Stato, tra cui in particolare la scelta della forma di Governo ed il rapporto fiduciario tra Esecutivo e Parlamento. E' necessario valutare diverse opzioni, anche sulla base del confronto con l'esperienza di altri Paesi ad ordinamento federale (in particolare la Germania e gli Stati Uniti d'America).

Naturalmente, la Commissione bilancio, pur dovendo limitare l'esame ai profili di stretta competenza, non può comunque prescindere da tale più ampio quadro, anche al fine di rendere un parere motivato alla Commissione di merito e di porla in grado di valutare correttamente tutte le implicazioni di carattere finanziario ed in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici connesse al citato progetto di riforma.

Per tali ragioni, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2003

198^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PEDRIZZI*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1998) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *PASTORE ed altri.* – *Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2030) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *DEL PENNINO.* – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2320) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *MANCINO ed altri.* – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2449) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *GRILLO.* – *Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *VILLONE e BASSANINI.* – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *MARINI e COVIELLO.* – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 novembre scorso.

Il Presidente-relatore PEDRIZZI (*AN*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, specificando che esso è focalizzato, in particolare, sul disegno di legge governativo, pur prendendo atto della pluralità di proposte all'esame della 1^a Commissione permanente. In relazione all'impostazione complessiva del processo di riforma costituzionale, il relatore evidenzia la necessità che lo stesso tenga nella corretta considerazione la rilevanza dei vincoli economici esistenti, i quali costituiscono il sostrato imprescindibile per la configurazione delle possibili opzioni federaliste: alla devoluzione delle competenze di spesa, così come definite nel vigente testo costituzionale e come configurate dal disegno di legge n. 2544, deve infatti accompagnarsi la provvista di risorse finanziarie agli enti destinatari delle nuove attribuzioni.

Osserva, in particolare, come suscita perplessità la proposta di operare un' incisiva riforma in senso federalista dell'assetto istituzionale, senza procedere contestualmente alla coerente ridefinizione anche del sistema fiscale, non riguardando le modifiche l'articolo 119 della Costituzione, concernente l'autonomia finanziaria e la ripartizione delle risorse destinate agli enti locali.

Rileva, altresì, l'opportunità di una rimediazione del progetto di assegnare alla competenza esclusiva della Camera dei deputati l'approvazione dei disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato (articolo 70 della Costituzione).

Infatti, la determinazione del volume complessivo della finanza pubblica e dell'equilibrio tra entrate e spese effettuata annualmente mediante la manovra finanziaria esplica necessariamente significativi riflessi in tema di assetto finanziario delle autonomie locali. Inoltre, la rilevanza delle decisioni in materia di ripartizione delle risorse ai fini della perequazione delle stesse e di verifica del rispetto del patto di stabilità interno – prerogative proprie del Senato federale della Repubblica, quale istituzione rappresentativa delle esigenze delle realtà territoriali – non può che essere esplicitata anche attraverso una competenza più incisiva rispetto ai documenti di bilancio del Senato federale stesso.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*), il quale, da un lato, condivide il contenuto delle osservazioni illustrate dal Presidente, dall'altro, rileva come esse appaiono in contraddizione con il parere formalmente favorevole al disegno di legge governativo. Condividendo pienamente le riserve espresse per quanto riguarda le prerogative del Senato federale e per la mancanza di un equilibrio complessivo della riforma federalista, preannuncia il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere favorevole.

Interviene il senatore GIRFATTI (*FI*) per dichiarazione di voto favorevole sul parere illustrato dal presidente Pedrizzi.

A giudizio del senatore EUFEMI (*UDC*) il parere illustrato dal Presidente dà il giusto risalto alle problematiche emergenti dal disegno di

legge costituzionale in tema di prerogative del Senato federale e di funzioni legislative relative alla perequazione tra le Regioni e di verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Tali considerazioni motivano il voto favorevole a nome della propria parte politica sulla proposta di parere.

Il senatore CANTONI (*FI*), a nome dei senatori appartenenti al gruppo di Forza Italia, preannuncia il voto favorevole sul parere illustrato dal Presidente.

Condividendo le osservazioni del senatore Eufemi e apprezzando il parere illustrato dal presidente Pedrizzi, il senatore SALERNO (*AN*) preannuncia il voto favorevole dei senatori di Alleanza Nazionale.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente PEDRIZZI pone ai voti il parere favorevole con osservazioni, che viene approvato a maggioranza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di testo unico delle disposizioni relative al debito pubblico (n. 317)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 8 marzo 1999, n. 50, e dell'articolo 23, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229. Esame e rinvio)

Il relatore CANTONI (*FI*) illustra il provvedimento, rilevando preliminarmente come la finalità di un'efficace gestione del debito pubblico sia assicurare adeguata copertura allo stesso, anche mediante il rifinanziamento del prestito in scadenza secondo modalità che consentano il contenimento del livello di rischio con il costo dell'operazione, in particolare modo in un contesto caratterizzato da rapporti di cambio volatili.

Descrive poi l'evoluzione verificatasi nel corso dell'ultimo decennio in ordine alle politiche di gestione del debito pubblico, sottolineando come da un'iniziale particolare sensibilità rispetto ai profili connessi alla fluttuazione dei tassi si sia passati ad una strategia volta a limitare il rischio di rifinanziamento, con una programmazione delle scadenze.

Si sofferma quindi ad analizzare le linee fondamentali dello schema di testo unico, evidenziando come la redazione dello stesso rientri nel programma di riordino delle norme legislative e regolamentari di cui alla legge n. 50 del 1999 – legge di semplificazione – nonché alla legge n. 340 del 2000, che ha inserito tra le materie oggetto di delegificazione anche quella relativa al debito pubblico. Sottolinea, inoltre, come l'emanazione di tale testo unico non fosse più rinviabile dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 213 del 1998, recante l'introduzione della moneta unica europea.

Prosegue evidenziando come già la prima versione del testo unico delle leggi di debito pubblico, approvato nel 1963, fosse finalizzata a rias-

sorbire la disciplina contabile originariamente contenuta nel regolamento generale di contabilità dello Stato e a unificare le norme concernenti i buoni poliennali del Tesoro con quelle degli altri titoli di Stato. A tale prima fase di riordino si sono succedute, soprattutto nel corso dell'ultimo ventennio, disposizioni di carattere legislativo e regolamentare, nazionali e comunitarie, che hanno ridisegnato il quadro normativo di riferimento.

Sottolinea pertanto come obiettivo primario dell'Amministrazione del debito pubblico sia riformulare il testo unico in materia di titoli di Stato affinché i risparmiatori possano disporre di un documento organico e comprensibile sulle disposizioni che disciplinano l'emissione e la gestione dei titoli medesimi. A tal fine, rileva come il provvedimento sia improntato alla riorganizzazione delle norme per garantire una maggiore trasparenza e accessibilità, nonché alla ricognizione delle disposizioni vigenti in seguito alle abrogazioni implicite intervenute a seguito del decreto legislativo n. 213 del 1998. Sotto il profilo tecnico, ritiene apprezzabili la puntuale individuazione del testo vigente e la semplificazione del linguaggio normativo.

Conclude esprimendo un giudizio positivo sul provvedimento, che attua una riorganizzazione complessiva di una materia di elevato tecnicismo quale quella del debito pubblico.

Preannuncia infine la proposizione di un parere favorevole sullo schema di testo unico, salve le indicazioni e le osservazioni che emergeranno nel corso della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI avverte che il seguito dell'esame dello schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali da effettuarsi nell'anno 2004 (n. 291) non può avere luogo nella seduta odierna per l'imprevista indisponibilità del senatore Franco Paolo, relatore del provvedimento. Avverte inoltre che nella seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, è prevista la conclusione dell'esame di tale atto.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2003

251^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ASCIUTTI, preso atto della mancanza del numero legale richiesto dal Regolamento per l'esame degli schemi di decreti legislativi all'ordine del giorno, nonché dell'assenza degli iscritti a parlare nella discussione sui disegni di legge nn. 2529 e abbinati, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, è ripresa alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2529) Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

(2148) ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato docente

(2310) VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per l'accesso alle graduatorie permanenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 3 dicembre scorso.

Nella discussione generale interviene la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*), la quale sottolinea anzitutto che sui provvedimenti in titolo si con-

centra l'attenzione di quella parte del mondo docente che chiede una soluzione al problema del reclutamento, in condizioni certe ed eque. Nonostante si tratti di una questione di estremo rilievo, ella osserva che il Governo, con il disegno di legge n. 2529, si è limitato a scegliere la soluzione minimale, intervenendo solo sui punteggi delle graduatorie permanenti, che è destinata a deludere le molte aspettative dei circa 500.000 precari.

Il Gruppo Margherita - DL - L'Ulivo, osserva la senatrice, ritiene che sarebbe invece necessaria una effettiva politica di valorizzazione ed investimento nella scuola, da attuarsi mediante un piano pluriennale di assunzioni, finalizzato a coprire tutti i posti vacanti.

Di contro, ella rileva che il Governo continua a puntare sulla riduzione degli organici, bloccando per lungo tempo le assunzioni in ruolo.

Ella osserva inoltre che le iniziative poste in essere negli ultimi due anni e mezzo dal Governo, che ha oscillato tra i precari «storici» e gli abilitati con i corsi di specializzazione (SSIS), hanno persino accentuato lo stato di incertezza sulla questione.

Nel provvedimento governativo, ad avviso della senatrice, non si risolve inoltre il problema del rapporto fra il precariato «storico» e i docenti abilitati mediante corsi di specializzazione, i quali - pur avendo investito nella formazione - non hanno alcuna certezza sul loro futuro.

Come contributo al dibattito, in un'ottica di governo del problema, ella sottolinea la necessità di procedere alla determinazione annuale di un contingente di posti da destinare all'immissione in ruolo, sulla base dei posti disponibili, attingendo a tal fine da due distinte graduatorie: una dei vincitori dei concorsi ordinari, in cui fare eventualmente confluire i precari «storici», e una - distinta - degli abilitati SSIS.

Nell'esprimere inoltre la propria contrarietà ad ogni ipotesi di chiamata diretta dei docenti, ella giudica importante che le graduatorie permanenti siano trasformate in graduatorie ad esaurimento, avendo in mente l'obiettivo finale dell'eliminazione del precariato.

Inoltre, prosegue l'oratrice, è opportuno riservare una quota delle assunzioni ai docenti specializzati SSIS ed inserire gli attuali idonei, con il rispettivo punteggio, nelle prossime graduatorie del concorso ordinario. Ella giudica infatti importante che si compia uno sforzo per valorizzare le specializzazioni e, più in generale, per premiare l'investimento nell'insegnamento.

Occorre altresì, ella osserva, valorizzare l'esperienza professionale dei docenti che, tuttavia, a suo giudizio, non va ridotta ad una questione di mero punteggio, atteso che si necessita invece di un'attenta valutazione dei titoli conseguiti e della professionalità acquisita.

Richiama indi l'attenzione della Commissione alla necessità che non si penalizzi il merito, attribuendo il medesimo punteggio a chi è abilitato con il massimo dei voti e a chi è abilitato con il minimo.

Quanto alla previsione che il servizio prestato contemporaneamente dai docenti nel medesimo anno scolastico per insegnamenti diversi sia valutato con riferimento ad una sola graduatoria, recata dalla lettera B) della

Tabella allegata al disegno di legge n. 2529, ella ritiene che essa costituisca un ingiustificabile vincolo per la carriera dei docenti, peraltro di dubbia compatibilità con la normativa europea e la stessa Costituzione italiana.

Con riferimento poi alla cadenza biennale dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti, ella sottolinea che essa contrasta con i principi costituzionali di eguaglianza, nonché di buon andamento di efficienza della Pubblica amministrazione.

Conclusivamente ella invita a non compiere scelte puramente aritmetiche, che rischiano di impoverire il mondo della scuola. Al riguardo, ella avverte, occorrerebbe differenziare il punteggio attribuito ai corsi di perfezionamento universitario in base all'effettivo impegno richiesto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione di misure di razionalizzazione dell'Ente per le Ville Vesuviane (n. 293)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 novembre scorso.

Nel dibattito interviene il senatore TESSITORE (*DS-U*), il quale manifesta anzitutto perplessità sulla tendenza in atto a privatizzare gli enti pubblici, atteso che tale processo rischia di investire oltre alle modalità gestionali anche la loro dimensione istituzionale. Peraltro, quando detti enti gestiscono beni di cui occorre garantire la fruibilità sociale, non ne è concepibile un assetto che determini una funzione riservata ed esclusiva.

A ciò si aggiungono riserve sul contestuale processo di soppressione dei comitati scientifici, i cui compiti vengono considerati sostanzialmente identici a quelli dei consigli di amministrazione. I comitati scientifici rappresentano invece una prospettiva ben diversa dai consigli di amministrazione, che dovrebbe essere tutelata.

Egli invita quindi il relatore e il Governo a manifestare disponibilità nei confronti di un'osservazione che garantisca, quanto meno in linea di principio, dalla preoccupazione di una completa privatizzazione, evitando che l'interpretazione errata di un principio pur legittimo abbia effetti dirompenti nell'ordinamento culturale. Se gli enti in questione diventano dei meri collettori di fondi, sia pure destinati al loro sviluppo, si rischia infatti di perderne la funzione più rilevante di tutela e valorizzazione di beni che rappresentano elementi basilari dell'identità storica e sociale del Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, replica il sottosegretario BONO, il quale dichiara di condividere la relazione introduttiva svolta dal senatore Compagna.

Rassicura indi il senatore Tessitore sulla insussistenza del rischio da lui paventato.

Il processo di privatizzazione in atto, nonché le modifiche in corso di approvazione al regime giuridico degli enti già trasformati in fondazioni nella scorsa legislatura, segue infatti un percorso coerente non solo di maggior coinvolgimento di capitali privati ma anche di maggiore efficienza sul piano delle scelte e della gestione. Non si tratta pertanto di scelte che riguardano solo l'ente per le Ville vesuviane, bensì di un metodo consolidato, conforme in tutti i casi.

Il presidente ASCIUTTI comunica che il relatore Compagna ha depositato lo schema di parere riportato in allegato al presente resoconto, che potrà evidentemente essere integrato con le osservazioni emerse nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, di trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico"» (n. 298)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 novembre scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale osserva anzitutto che lo schema di decreto in titolo trae origine, come del resto molti altri contestualmente all'esame della Commissione, dalla legge delega n. 137 del 2002 che a suo giudizio ha tutti i caratteri dell'incostituzionalità, essendo generica e del tutto priva di principi e criteri direttivi. Non solo, ma la Commissione si trova (anche a causa dell'appena conclusa sessione di bilancio e dell'imminente pausa natalizia) nell'impossibilità di dedicare a ciascuno di essi il tempo necessario per svolgere un esame approfondito e costruttivo. Esprime quindi un giudizio complessivamente assai critico sulle modalità con cui il Governo in carica si rapporta con il Parlamento, testimoniando una considerazione ben scarsa della fase parlamentare.

Manifesta indi stupore per come il Governo dia per scontato un orientamento, quale quello di sopprimere i comitati scientifici, che in realtà non è affatto dovuto bensì rappresenta il frutto di una chiara scelta politica, limitativa del pluralismo che questi organi dovrebbero rappresentare, come del resto rilevato non solo dall'opposizione ma anche dalla Conferenza Stato-regioni-enti locali. L'insofferenza di questo Governo per il pluralismo è peraltro confermata dalla contestuale istituzione di

una figura monocratica quale il sovrintendente, che nega in radice la teoria secondo cui il comitato scientifico sarebbe un «doppione» del consiglio di amministrazione.

Ella sollecita quindi una maggiore riflessione, invitando anche la maggioranza ad esprimersi sul punto.

Osserva poi che, oltre alla perdita di democrazia e dibattito culturale, la riorganizzazione proposta non sembra neanche determinare una effettiva razionalizzazione. L'istituzione di un «consigliere delegato» designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, che si affianca al presidente individuato del sindaco di Siracusa, crea infatti un intricato viluppo di competenze assai lontano dagli obiettivi di razionalità ed efficienza. Al consigliere delegato passano infatti funzioni già esercitate dal presidente, molto connesse alla responsabilità, fra cui l'adozione delle delibere d'urgenza; al presidente resta invece la legale rappresentanza dell'ente, secondo un modello niente affatto condivisibile.

Dopo aver rilevato la contraddizione di voler assicurare un numero dispari di componenti del consiglio di amministrazione, al fine di assicurare celerità e speditezza nelle deliberazioni, e la previsione di un ulteriore rappresentante dei privati qualora le sottoscrizioni superino il 25 per cento del patrimonio (che renderebbe pari il totale dei componenti), ella esprime perplessità sulla partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione di un rappresentante dell'associazione «Amici dell'INDA», dubitando della sua effettiva utilità.

Dal complesso del provvedimento di riforma, ella trae pertanto il sospetto che esso non sia tanto volto a razionalizzare l'istituto, quanto a regolare diversamente la distribuzione degli incarichi.

Chiede inoltre particolare chiarezza sulle effettive motivazioni della doppia sede prevista per l'ente: legale a Roma e amministrativa a Siracusa. Ciò, soprattutto con riferimento agli effetti in termini di mobilità per il personale che attualmente ha sede a Roma.

Conclude auspicando una costruttiva volontà correttiva sul provvedimento, anche da parte della maggioranza.

Il senatore MODICA (*DS-U*) osserva che, già a seguito della trasformazione operata con il decreto legislativo n. 20 del 1998, l'INDA avrebbe dovuto essere regolato dal diritto privato. Già quella trasformazione ha tuttavia tradito l'intento originario, atteso che essa è stata solo nominale e l'ente è rimasto regolato dal diritto pubblico. Né le modifiche che questo Governo intende apportare alla sua struttura sono tali da consentire finalmente il perseguimento di quell'obiettivo. Anzi, se il Governo intendeva estendere all'istituto i benefici di una gestione privatistica, non solo non vi è riuscito, ma in compenso ne ha mutuato gli aspetti negativi.

Al riguardo, egli rileva che né il decreto n. 20 né le modifiche ora proposte assicurano all'istituto l'autonomia che dovrebbe conseguire alla sua trasformazione in fondazione: lo statuto resta approvato da due Ministri, così come il rapporto di lavoro e il trattamento economico del sovrintendente, nonché il bilancio di esercizio; la partecipazione a società

di capitali è a sua volta soggetta ad autorizzazione ministeriale. Le regole che presiedono al funzionamento dell'ente tradiscono quindi un'impostazione se possibile ancor più centralistica del vecchio ordinamento. La stessa composizione del consiglio di amministrazione è tutta politica, di derivazione nazionale o locale, atteso che nessuna voce è assicurata alla società civile.

All'articolo 3, comma 1, vengono poi introdotte, fra le finalità dell'istituto, una serie di attività – fra cui il mantenimento e lo sviluppo della scuola di teatro «Giusto Monaco», la realizzazione di un festival internazionale dei giovani e la costituzione di un museo – che non rappresentano il contenuto tipico delle finalità di un ente siffatto.

All'articolo 5, comma 4, rileva invece la sovrapposizione fra la lettera b) e la lettera e) entrambe relative ai programmi dell'istituto, sia pure con differenti accezioni. Registra altresì l'inadeguatezza della lettera c), laddove prevede che il bilancio di esercizio sia deliberato insieme ad una «adeguata» relazione tecnica, nonché della lettera e) secondo cui i programmi di attività sono approvati con «particolare attenzione» ai vincoli di bilancio.

Si sofferma indi sui compiti del consigliere delegato, che svolge il ruolo tipico di un presidente effettivo, nonché di un direttore. Ad esso è altresì affidata la cura dell'attività gestionale e dell'organizzazione degli uffici, che rientra peraltro anche nei compiti del sovrintendente. Trattandosi di figure entrambe nominate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, si deve peraltro ritenere che qualche coordinamento venga fatto a monte.

Quanto allo spostamento della sede amministrativa e operativa a Siracusa, egli si dichiara favorevole, atteso che l'istituto ha radici storiche profonde sul territorio. Si interroga peraltro sulle ragioni che hanno indotto a mantenerne la sede legale a Roma e sugli effetti dello spostamento sul personale.

Con riferimento all'articolo 7, relativo al personale, chiede chiarimenti in ordine alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa che disciplinerebbero i rapporti di lavoro dei dipendenti dell'istituto e rileva la mancata indicazione di quale comparto contrattuale li regolerebbe.

Lamenta altresì l'oscura dizione del comma 2 dell'articolo 8 del decreto n. 20, pur non modificato dallo schema in esame.

Esprime conclusivamente il proprio disagio per la perdita del profilo culturale dell'ente determinata dalla riforma proposta dal Governo. L'INDA, protagonista di una storia pluridecennale sia pur non tutta pregevole, ha manifestato infatti particolare vivacità nella diffusione della conoscenza del dramma antico e rischia ora di perdere la sua specificità culturale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, replica il sottosegretario BONO, il quale premette di non dare affatto per acquisito l'orientamento in merito alla soppressione dei comitati scientifici, che potrà dirsi tale solo a seguito dei prescritti pareri parlamentari. Nella replica sull'atto prece-

dentemente esaminato dalla Commissione egli intendeva solo dire che la privatizzazione per le Ville vesuviane si inserisce in un percorso coerente intrapreso dal Governo, su cui il dibattito è senz'altro ancora aperto.

Quanto alla genericità della delega concessa dal Parlamento al Governo, lamentata dalla senatrice Acciarini, egli si limita a far osservare che essa è stata quanto meno oggetto di un provvedimento *ad hoc*, mentre nella scorsa legislatura il Governo di Centro-sinistra ha colto l'annuale appuntamento con la manovra finanziaria per richiedere ogni volta numerose e consistenti deleghe al Parlamento, impedendo di fatto una discussione di merito.

Quanto ai rilievi mossi al provvedimento in esame, egli conferma che il trasferimento della sede amministrativa ed operativa dell'istituto a Siracusa rappresenta un riconoscimento delle sue radici storiche e si accompagna alla soppressione dell'INDA S.r.l. con sede a Siracusa, in un'ottica di sempre maggiore chiarezza, trasparenza e legalità. Il mantenimento della sede legale a Roma conferma invece il carattere nazionale dell'istituto.

Al senatore Modica precisa poi che il Governo in carica si è limitato ad apportare alcuni correttivi al decreto n. 20 del 1998, recependo osservazioni ed indicazioni già emerse in occasione del precedente dibattito. Le considerazioni critiche sull'assetto dell'istituto vanno quindi rivolte alla precedente stagione riformista, non avendone l'attuale Governo in alcun modo cambiato l'impostazione.

Quanto all'oscurità dell'articolo 8, comma 2, egli chiarisce che spetta al Ministero assegnare un contributo non inferiore all'1 per cento della somma assegnata a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Nel dichiararsi conclusivamente favorevole alla relazione introduttiva del senatore Compagna, si manifesta disponibile a valutare la possibilità di ulteriori interventi correttivi.

Il presidente ASCIUTTI comunica che anche in questo caso il relatore Compagna ha depositato lo schema di parere riportato in allegato al presente resoconto, che potrà evidentemente essere integrato con le osservazioni emerse nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO N. 293

«La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo,

premessi che:

la legge n. 59 del 1997 (cosiddetta Bassanini 1), all'articolo 11, comma 1, lettera b), ha delegato il Governo a riordinare, fra gli altri, gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, sulla base di criteri e principi direttivi sanciti dall'articolo 14 della medesima legge;

in attuazione di detta delega, il Governo ha successivamente adottato il decreto legislativo n. 419 del 1999, il quale reca, nella tabella A ad esso allegata, un elenco di enti (fra i quali vi è l'Ente per le Ville vesuviane) per i quali si prefigurava, in esito ad istruttoria dei ministeri competenti e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, una delle seguenti misure di razionalizzazione: privatizzazione, trasformazione in strutture scientifiche universitarie, ovvero fusione di enti appartenenti allo stesso settore di attività;

relativamente agli enti rientranti nella sua competenza, la Commissione è stata chiamata ad esprimere il proprio parere (sempre favorevole) sin dalla scorsa legislatura (in occasione della trasformazione della Giunta centrale per gli studi storici, gli Istituti storici ad essa collegati e le Deputazioni di storia patria);

in questa legislatura, la Commissione si è espressa favorevolmente in merito alla trasformazione di altri quattordici enti;

si tratta ora di procedere alla trasformazione dell'Ente per le ville vesuviane, che è un consorzio di diritto pubblico fra Stato, regione Campania, provincia di Napoli ed altri enti locali, istituito con legge n. 578 del 1971, con la finalità di provvedere alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico dell'area vesuviana;

considerato che

per esso il Ministro, in esito alla procedura istruttoria, propone la trasformazione in fondazione di diritto privato, argomentando che tale forma giuridica meglio risponde alle sue finalità istituzionali. Infatti, la privatizzazione, rendendo possibile anche la partecipazione di soggetti privati, dovrebbe favorire l'elaborazione di un piano infrastrutturale per lo

sviluppo del territorio vesuviano, che includa la creazione di strutture di ricezione turistica;

la procedura è stata concordata fra Ministero e l'Ente interessato
esprime parere favorevole».

SCHEMA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO N. 298

«La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto in titolo,

premesso che:

l'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA), ente pubblico costituito nel 1925, è già stato trasformato in Fondazione, con acquisizione della personalità giuridica di diritto privato, con decreto legislativo 29 gennaio 1999, n. 20;

l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, ha tuttavia delegato il Governo al riassetto, fra l'altro, delle disposizioni legislative in materia di teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo, prevedendo altresì la revisione dell'assetto organizzativo degli organismi ed enti di settore;

avvalendosi di tale norma, il Governo ha ritenuto di predisporre modifiche al decreto legislativo n. 20 del 1998, al fine di assicurare un più efficace svolgimento dell'attività della Fondazione ed un migliore perseguimento delle sue finalità istituzionali;

valutati positivamente:

l'articolo 1, che modifica il decreto n. 20 stabilendo che la Fondazione abbia sede legale a Roma e sede amministrativa e operativa a Siracusa. Già in occasione del dibattito parlamentare sullo schema di decreto poi divenuto il n. 20, fu infatti rilevata l'esigenza di un equilibrio fra le sedi di Roma e Siracusa, ma il decreto legislativo n. 20 finì per stabilire solo la sede legale dell'Istituto a Roma, senza nulla dire sulla sede amministrativa ed operativa;

l'articolo 3, che amplia le finalità dell'Istituto, includendo la produzione e rappresentazione «in proprio» dei testi drammatici classici greci e latini, la pubblicazione dei testi, la cura della biblioteca dell'Istituto, la costituzione di un museo dell'Istituto con sede in Siracusa, l'organizzazione di convegni sui temi della classicità greca e latina, il mantenimento e lo sviluppo della scuola di teatro "Giusto Monaco" a Siracusa, il coinvolgimento delle scuole per la realizzazione di spettacoli di teatro classico. Si valuta altresì positivamente la norma di cui al comma 3 di detto articolo, secondo cui le società di capitali cui l'Istituto può partecipare o di cui può promuovere la costituzione non possono svolgere compiti attribuiti al sovrintendente di cui al successivo articolo 6. Ciò, al fine di mantenere

una netta divisione dei compiti e dei ruoli fra i vari soggetti operanti nella Fondazione ed evitare gli inconvenienti che, sotto questo aspetto, si sono verificati negli ultimi anni;

l'articolo 4, che – nel ridefinire gli organi collegiali – sopprime il comitato scientifico, che si è rivelato in concreto, sotto il profilo sia dei requisiti richiesti ai suoi componenti che delle funzioni attribuite, una sorta di "doppione" del consiglio di amministrazione;

la nuova disciplina del consiglio di amministrazione, recata dall'articolo 5 ivi compresa la partecipazione, alle sue sedute di un rappresentante dell'associazione "Amici dell'INDA", che storicamente ha sempre avuto un ruolo di grande rilievo, sotto il profilo culturale e scientifico, nella vita dell'Istituto;

l'istituzione della nuova figura del sovrintendente, di cui all'articolo 6, con compiti di carattere operativo-gestionale,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Il titolo del provvedimento ("Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20") appare riduttivo rispetto al testo, che configura una piena riscrittura dell'atto.

2. All'articolo 2, comma 2, appare indispensabile sostituire le parole: "degli organi di cui al comma 1" con le seguenti: "del consiglio di amministrazione", atteso che al comma 1 viene ormai citato solo il consiglio di amministrazione e non più anche il comitato scientifico.

3. All'articolo 3, comma 3, al fine di una migliore tecnica legislativa, rispettosa delle indicazioni approvate dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti delle due Camere, si suggerisce di sostituire il periodo: "Le società di cui al capoverso precedente non possono svolgere compiti attribuiti al sovrintendente di cui al successivo articolo 6" con il seguente: "Le società di cui *periodo* precedente non possono svolgere compiti attribuiti al sovrintendente di cui *all'articolo 6*".

4. All'articolo 5, comma 4, si rileva che sia la lettera *b*) che la lettera *e*) riguardano l'attività programmatica e richiedono pertanto un coordinamento».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2003

194^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

*La seduta inizia alle ore 14,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente RONCONI, in relazione allo schema di decreto ministeriale concernente l'attuazione di un programma di abbandono totale e definitivo della produzione di latte vaccino, ai sensi dell'articolo 8, lettera *a*) del regolamento (CE) n. 3950/92 e successive modifiche (n. 310) e allo schema di decreto ministeriale concernente la definizione di un regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino (n. 311), propone di chiedere, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, una proroga di dieci giorni per l'espressione dei pareri.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE propone pertanto di passare direttamente all'esame del terzo punto dell'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2610) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003*, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MINARDO (*FI*) ricorda che il provvedimento in titolo concerne la ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione eu-

ropea di Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro, Malta, Repubblica Ceca, Repubblica slovacca, Slovenia ed Ungheria, a seguito dei negoziati conclusi al Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 2002, precisando che il Trattato di adesione prevede il termine massimo del 30 aprile 2004 per il deposito degli strumenti di ratifica, mentre la data di entrata in vigore del Trattato è fissata al 1° maggio 2004.

Per quanto di competenza della Commissione – osserva il relatore – assumono particolare rilievo le disposizioni contenute nella parte Terza dell'atto di adesione, contenente le norme relative alle modifiche all'*acquis* comunitario: in particolare, l'articolo 20 opera un rinvio agli atti contenuti all'allegato II, volto a modificare la disciplina relativa alla creazione delle Organizzazioni Comuni di Mercato, al fine di adattarla all'ingresso dei futuri nuovi membri.

L'articolo 21 rinvia invece agli Atti elencati nell'allegato III, concernenti il settore agricolo, veterinario, fitosanitario ed il settore della pesca, che saranno suscettibili di ulteriori modifiche nel periodo intercorrente tra la fine dei negoziati e l'entrata in vigore dell'atto di adesione. A tal proposito, precisa che l'Unione europea ha ritenuto necessario un supplemento di esame da parte dei Comitati tecnici competenti prima di effettuare tali modifiche: pertanto i nuovi Stati parteciperanno alla definizione delle modifiche soltanto nella posizione di osservatori attivi, senza peraltro poter ancora esercitare alcun diritto di voto.

Sottolinea l'importanza dell'allegato IV, richiamato dall'articolo 23, che investe l'interesse della Commissione agricoltura con particolare riguardo ai profili concorrenziali del settore, disponendo che fino all'entrata in vigore del Trattato di adesione potranno essere modificate anche le disposizioni concernenti la politica agricola comune, qualora dovessero verificarsi rilevanti esigenze di adattamento.

Ricorda poi come la prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea abbia sin dall'inizio costituito l'occasione per un ripensamento di taluni profili strutturali della PAC: già con Agenda 2000 si era assistito ad un esplicito riconoscimento nel superamento degli obiettivi tradizionali della politica agricola comune ed al rinnovato interesse per la valorizzazione della multifunzionalità. L'accordo di Copenaghen, del dicembre 2002, ha chiuso il negoziato di adesione stabilendo l'estensione della politica agricola comune ai nuovi paesi membri attraverso un'applicazione graduale dei pagamenti diretti e la previsione di un periodo di transizione decennale. E' stata inoltre prevista la possibilità di deroghe in favore dei nuovi paesi membri nel periodo di transizione, attraverso la possibilità di integrazione dei pagamenti diretti con aiuti nazionali e la previsione di un sistema semplificato per i pagamenti diretti, oltre che la previsione di politiche di sviluppo rurale più ampie e consistenti. Sono state così poste le basi per nuovi assetti della politica agricola comune, consistenti nel disaccoppiamento, del decentramento gestionale e nel potenziamento delle politiche di sviluppo rurale.

La parte quarta del Trattato – osserva il relatore – concerne alcune disposizioni transitorie aventi ad oggetto, tra l'altro, gli strumenti di finan-

ziamento del settore agricolo, dei quali gli Stati aderenti potranno beneficiare nel periodo intercorrente fra la data di adesione e la fine dell'anno 2006. Particolare interesse riveste inoltre l'articolo 34, il quale prevede che fra la data di adesione e la fine del 2006, l'Unione fornisca ai nuovi Stati membri un'assistenza finanziaria temporanea per sviluppare e rafforzare la loro capacità amministrativa di attuazione della normativa comunitaria e per promuovere lo scambio di migliori prassi *inter partes*. Tale assistenza è volta a rispondere all'esigenza persistente di rafforzare la capacità internazionale in taluni ambiti produttivi attraverso azioni che non possono essere finanziate dai fondi strutturali, nei settori, tra l'altro, dei servizi veterinari e di sviluppo della capacità amministrativa in relazione alla sicurezza alimentare, oltre che nell'ambito delle strutture amministrative e di controllo per lo sviluppo rurale e l'agricoltura, compreso il sistema integrato di gestione e di controllo.

Sottolinea come gli articoli 41 e 42 prevedano la possibilità di adottare misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione della PAC e della normativa comunitaria del settore veterinario e fitosanitario: le clausole di salvaguardia prevedono al riguardo che la Commissione possa adottare le misure transitorie entro 3 anni dalla data di adesione e non oltre tale termine. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prorogare tale periodo.

Precisa che le misure transitorie che si riferiscono all'attuazione degli strumenti riguardanti la politica agricola comune, che non sono specificati nel presente atto e che si rendono necessari in conseguenza dell'adesione, sono adottate prima della data di adesione dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione o, qualora incidano su strumenti inizialmente adottati dalla Commissione, sono adottate da quest'ultima istituzione secondo la procedura richiesta per l'adozione degli strumenti in questione.

Fa osservare come l'imminente allargamento dell'Unione europea, oltre a determinare, in via generale, un forte ampliamento della zona di libero scambio, assume particolare interesse per il settore agricolo, in quanto i paesi in via di adesione si caratterizzano, come è noto, per l'assoluta centralità assunta dal comparto primario nelle rispettive economie interne.

Ricorda infine che la Commissione agricoltura presso l'altro ramo del Parlamento, ha espresso un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1756) MANFREDI ed altri. – Principi e criteri generali per uniformare, sul territorio nazionale, la normativa concernente la pesca sportiva e per tutelare l'ecosistema delle acque interne

(1848) SPECCHIA. – *Disciplina della pesca nelle acque interne marittime di tutto il territorio nazionale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 dicembre scorso.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*) ricorda come nella precedente seduta, in discussione generale, siano state evidenziate alcune carenze dei provvedimenti in esame, in ordine alle quali intende fornire alcuni dati, al fine di offrire un contributo conoscitivo alla Commissione. Ritiene, infatti, che nel corso della discussione siano stati formulati, a suo avviso, alcuni rilievi non del tutto precisi.

Ricorda in particolare come la complessa materia della pesca sportiva sia tuttora regolata da una legge che risale al 1931 e da una congerie di provvedimenti normativi, anche di rango minore, in frequente contraddizione tra di loro. Fa osservare come il fenomeno della pesca sportiva abbia raggiunto proporzioni di indubbia rilevanza, arrivando ad annoverare circa 350.000 iscritti, tra associazioni a carattere nazionale, provinciale e di vallata.

L'ammontare complessivo del pescato è difficilmente quantificabile e include, per quanto concerne la varietà delle trote, una ridottissima percentuale destinata al consumo privato, mentre altrettanto ridotta è la quota destinata alla vendita, in quanto la maggior parte del pescato derivante dall'attività sportiva viene destinato quale offerta presso istituti caritatevoli. Precisa inoltre come le gare di pesca sportiva si caratterizzino frequentemente per la cosiddetta «conservazione in vivo» del pescato, e per il successivo rilascio in acqua, evidenziando poi la crescente diffusione di gare di pesca che prevedono il rilascio immediato.

Ricorda inoltre come le aziende che operano nel settore realizzino un fatturato corrispondente a circa 500 miliardi di vecchie lire, mentre i negozi arrivano a toccare un valore di circa 800 miliardi: si tratta pertanto di un settore di assoluto rilievo anche dal punto di vista delle prospettive occupazionali, ove si consideri che in tale ambito operano circa 30.000 addetti e che il 15,7 per cento della cantieristica da diporto italiana produce imbarcazioni destinate a questo settore.

Nell'evidenziare la recente tendenza dei pescatori sportivi ad aggregarsi in modo sempre più stretto in base alla differente tecnica di pesca adottata, si sofferma poi sul problema del conflitto instauratosi tra i pescatori sportivi e quelli professionali, sottolineando la necessità che tali categorie addivengano in tempi rapidi ad un accordo in grado di contemperare in modo equo le rispettive necessità.

La rilevanza del settore può desumersi inoltre dai dati relativi alla trota fario, della quale sono stati immessi nell'ultimo periodo quasi 30.000 esemplari: si tratta di un settore che sottende forti interessi economici sia in termini di occupazione che di fatturato.

Per quanto concerne il settore della pesca professionale, sottolinea l'assenza di dati certi in ordine al volume annuo del pescato (in gran parte in acque libere o soggette a diritti di pesca di carattere esclusivo).

Auspica infine che i dati forniti possano contribuire ad un chiarimento delle questioni emerse nel corso del dibattito.

Il presidente RONCONI ritiene opportuno, prima di procedere alla conclusione del dibattito, acquisire il parere della 1^a Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2003

168^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per la ripartizione di ulteriori risorse, per l'anno finanziario 2003, del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 313)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388: esame e rinvio)

Il relatore MUGNAI (AN) osserva che lo schema di decreto in esame trova il suo presupposto normativo nell'articolo 148, commi 1 e 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 laddove si prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, stabilendosi altresì che dette entrate siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

Con nota del 5 novembre 2003 è stata richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione al capitolo 1650, ovvero quello avente ad oggetto il Fondo in questione, della somma di 16.629.951,61 euro da destinarsi alla costituzione di un «Fondo di garanzia» per facilitare l'accesso al credito favorendo quindi i consumi.

Tale iniziativa persegue un duplice obiettivo: sostenere le fasce di consumatori più deboli ed altresì «correggere», riequilibrandole, alcune distorsioni del mercato del credito al consumo in particolare a favore di nuclei familiari aventi redditi non superiori a 15.000 euro accordando una

garanzia parziale, pari al 50 per cento e con un limite di 1.500 euro sui finanziamenti concessi da banche o da società finanziarie.

Trattandosi di fondi da impegnare entro il 31 dicembre 2003 e non essendovi possibilità di indire gara pubblica per l'affidamento della gestione del suddetto Fondo di garanzia si propone di costituire il medesimo presso l'Istituto per la promozione industriale al quale sono assegnate le risorse con l'incarico di provvedere, nel rispetto della normativa in materia di appalti di servizi, alla individuazione del soggetto che dovrà gestire il Fondo, realizzando altresì l'IPI il sistema informatico da utilizzare, che resterà di sua proprietà ai fini anche del monitoraggio dell'attività del terzo gestore.

Sulla base delle risorse assegnabili e tenuto conto delle indicazioni fornite anche dall'ABI il fondo potrà attivare un importo complessivo di crediti al consumo da parte del sistema bancario per 805 milioni di euro attraverso la concessione di oltre 268.000 singoli finanziamenti che potranno interessare quasi un milione di persone.

Schematicamente il meccanismo di funzionamento operativo del Fondo, le cui modalità di gestione saranno approvate con decreto del Ministero delle attività produttive, dovrebbe essere così articolato una volta individuato dall'IPI, in base alla convenzione con il Ministero delle attività produttive, il terzo gestore: le banche e le società finanziarie autorizzate, dopo aver accettato le modalità di gestione del fondo, ricevono la richiesta di finanziamento da parte dei singoli soggetti e valutano oltre l'affidabilità bancaria la sussistenza delle condizioni per la concessione della garanzia inoltrando al fondo la relativa richiesta; il gestore del fondo, sulla base dei dati forniti e verificata la disponibilità del fondo stesso delibera l'ammissione alla garanzia.

Non vi è dubbio che si tratta di una iniziativa assolutamente condivisibile e tale da determinare sicuramente una accelerazione dei consumi, in particolare da parte di fasce percettrici di reddito più basse, conseguendosi così un duplice risultato di carattere sia congiunturale che sociale; a ciò deve aggiungersi che i meccanismi di verifica e controllo previsti, in particolare soprattutto attraverso la possibilità di continuo monitoraggio informatico garantiscono un adeguato controllo delle risorse impiegate in termini di garanzie prestate. Propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 15,55.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) ritiene che l'iniziativa proposta dal Ministero delle attività produttive sia condivisibile, in quanto ogni intervento di sostegno per i nuclei familiari a basso reddito può risultare utile, specie in una congiuntura sfavorevole, che vede penalizzate proprio le fasce sociali meno protette.

Occorre, tuttavia, chiarire alcuni aspetti del provvedimento: in assenza di una norma legislativa si chiede quale possa essere il ruolo dell'IPI nella procedura prevista; il rinvio delle norme attuative ad un ulte-

riore decreto ministeriale dovrebbe vedere, quanto meno, il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti; dovrebbe essere valutata con attenzione la procedura contabile, anche con il coinvolgimento della Corte dei conti.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) ritiene che l'obiettivo della proposta pervenuta dal Ministero delle attività produttive sia senz'altro condivisibile e preannuncia, pertanto, la formulazione di un parere favorevole.

Ritiene che sarebbe opportuno approfondire il ruolo svolto dalle banche nella procedura prevista. Ciò al fine di favorire l'utilizzazione della garanzia per ampliare i consumi delle famiglie a basso reddito.

Il senatore GARRAFFA (*DS-U*) concorda con le considerazioni svolte nei precedenti interventi, sottolineando in particolare che la finalità del provvedimento, volto a sostenere i consumi delle famiglie con minor reddito, devono essere perseguite indirizzando in modo adeguato l'attività dei diversi soggetti coinvolti, a cominciare dalle banche.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2624) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione: esame e rinvio)

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) esprime l'avviso che il disegno di legge in titolo dovrebbe essere esaminato dalla Commissione in sede referente, congiuntamente alla 13^a Commissione. Ciò in quanto le norme in esso contenute sono strettamente attinenti alle scelte di politica energetica ed in considerazione del fatto che l'articolo 30 del disegno di legge n. 2421 sul riordino del settore energetico, che la Commissione sta esaminando in queste settimane, riguarda proprio la materia della gestione dei rifiuti radioattivi.

Il presidente PONTONE (*AN*), relatore sul provvedimento in titolo, ritiene che le valutazioni testé formulate dal senatore Coviello siano condivisibili. Tuttavia, in considerazione dei tempi estremamente limitati a disposizione delle Commissioni per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge, ritiene opportuno che la Commissione proceda nell'esame in sede consultiva, nell'ambito della quale ciascun Commissario potrà comunque formulare le proprie valutazioni e proposte sul provvedimento.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) prende atto di quanto rilevato dal Presidente, confermando le proprie riserve in ordine alle modalità di esame del disegno di legge in titolo.

Il presidente PONTONE (*AN*) illustra il provvedimento sottolineando come nel territorio italiano siano presenti 55 mila metri cubi di scorie radioattive derivanti dalle centrali dismesse dopo il *referendum* del 1987. Si devono poi aggiungere altri 25 mila metri cubi di scorie che proverranno dallo smantellamento delle centrali ancora da dismettere e 500 tonnellate all'anno derivanti dalle attività civili, tra cui la medicina nucleare.

Attualmente le scorie sono situate in circa 150 siti distribuiti sull'intero territorio nazionale.

L'esigenza di intervenire per razionalizzare tale situazione e ridurre i rischi per la sicurezza pubblica appare evidente, come è confermato anche dalle decisioni assunte in sede europea.

Il decreto-legge adottato dal Governo, così come modificato dalla Camera, affronta la questione in modo complessivamente soddisfacente. Viene infatti stabilito che entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione il Commissario straordinario individua il sito per la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi. L'individuazione deve avvenire d'intesa con la Conferenza unificata e, solo qualora essa non sia raggiunta, la deliberazione è affidata al Governo. Il decreto-legge, inoltre, fa salve le competenze del Ministero dell'ambiente in materia di valutazione di impatto ambientale e istituisce una Commissione tecnico-scientifica nominata dai Ministri competenti e anche dalla Conferenza unificata, cui è affidato il compito di svolgere l'attività di valutazione e di alta vigilanza sugli aspetti tecnico-scientifici concernenti gli obiettivi dello stesso decreto-legge.

Va tenuto presente che la stessa materia è affrontata dall'articolo 30 del disegno di legge n. 2421. In esso si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la sistemazione dei rifiuti radioattivi, con l'indicazione di principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega che appaiono sostanzialmente in linea con le disposizioni del decreto-legge.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2003

207^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(421) MAGNALBÒ. – *Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione*

(1393) VANZO ed altri. – *Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo*

– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393 e 574 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 dicembre scorso.

Il senatore MALABARBA (*Misto-RC*) interviene sull'ordine dei lavori, chiedendo al Sottosegretario se risulta confermato l'incontro tra il Governo e le organizzazioni sindacali, previsto per domani e di cui ha dato notizia la stampa. In caso di risposta affermativa, è a suo avviso necessario verificare l'opportunità di sospendere la discussione generale, in attesa dell'esito di tale incontro, e valutare la possibilità di differire ulteriormente il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il sottosegretario VIESPOLI conferma che nella giornata di domani avrà luogo il previsto incontro tra il Governo e le organizzazioni sindacali.

Ritiene peraltro che, al momento, non vi sia motivo per sospendere la discussione generale mentre, per quanto riguarda la fissazione del termine per gli emendamenti, si rimette alle decisioni che verranno adottate dalla Commissione, pur esprimendo l'avviso che tale termine possa essere confermato, senza ulteriori rinvii.

Il relatore alla Commissione MORRA (*FI*) osserva preliminarmente che la riapertura del confronto tra il Governo e le organizzazioni sindacali deve essere valutata con estremo favore: peraltro, la prosecuzione della discussione generale non appare in contrasto con lo svolgimento dell'incontro di domani, all'esito del quale sarà possibile anche valutare l'opportunità di differire eventualmente il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE si associa alle considerazioni del relatore ed auspica che l'incontro di domani tra il Governo e le organizzazioni sindacali possa preludere ad un serio e proficuo confronto sul merito del provvedimento all'esame. Condivide l'avviso espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo circa l'opportunità di procedere nella discussione generale e si riserva, all'esito dell'incontro di domani, di formulare proposte in ordine ad un possibile differimento del termine per la presentazione degli emendamenti.

Si riprende la discussione generale.

Il senatore MALABARBA (*Misto-RC*) osserva preliminarmente che se i lavoratori avessero piena consapevolezza degli effetti disastrosi della riforma previdenziale predisposta dal Governo, la partecipazione alla manifestazione sindacale del 6 dicembre sarebbe stata ancora più ampia di quello che è stata effettivamente. In particolare, va innanzitutto rilevato che l'indifferibilità della riforma previdenziale, più volte sostenuta dagli esponenti del Governo e delle forze politiche di maggioranza, risulta in realtà tutta da provare e, a tale proposito, sarebbe stato opportuno attendere il 2005, in modo tale da poter procedere all'espletamento dell'attività di verifica, prevista per tale data dalla legge n. 335 del 1995. I dati prospettati dall'Esecutivo a sostegno della sopra citata esigenza di intervento in materia pensionistica, inerenti sia al *quantum* della spesa pensionistica che all'ammontare della spesa sociale, non sono veritieri in quanto la spesa sociale italiana è tra le più contenute in ambito europeo e la valutazione della spesa pensionistica risente dell'anomala commistione tra previdenza e assistenza, nonché di criteri di calcolo erronei, che includono in modo indebito le ritenute fiscali effettuate sui trattamenti, e, al tempo stesso, non tengono conto della natura retributiva e non previdenziale del trattamento di fine rapporto. Inoltre va considerato che la situazione economico finanziaria dell'Inps è risultata nell'ultimo triennio in attivo e che l'incremento della produttività del lavoro è sufficiente a coprire gli oneri derivanti dalla crescente incidenza del numero dei pensionati ri-

spetto al complesso della popolazione- conseguente al prolungamento della durata media della vita – purché vengano individuati moduli atti a garantire un tasso di contribuzione conseguente.

In realtà – prosegue l'oratore – il Ministro dell'economia non affronta i nodi problematici riscontrabili in ordine al rapporto tra previdenza e ammortizzatori sociali, nonché relativamente ai forti profili di iniquità sussistenti attualmente in ambito pensionistico, soprattutto per le giovani generazioni, limitandosi a prospettare un intervento di riforma finalizzato esclusivamente all'ottenimento di un assenso da parte dell'Unione europea in ordine alla manovra finanziaria per il 2004, senza considerare minimamente i negativi risvolti sul piano sociale connessi all'adozione di tali misure.

L'intervento previsto all'articolo 1-ter dell'emendamento governativo 1.0.1 prefigura un aumento dei limiti di età pensionabile che sopprime l'istituto della pensione di anzianità e riduce sensibilmente il trattamento previdenziale spettante ai lavoratori che si avvalgano della facoltà, prevista fino all'anno 2015, di accedere al trattamento pensionistico di anzianità con i requisiti previsti dalla normativa attualmente vigente e tuttavia con l'applicazione integrale del sistema di calcolo contributivo.

È facile prevedere che i lavoratori anziani opereranno per tale sistema non per libera scelta, ma per effetto dei processi di ristrutturazione aziendale, attraverso i quali l'impresa pone in essere meccanismi di *turn over* tra generazioni di lavoratori, che si traducono nell'espulsione dei più anziani. In tal modo, i costi di tali processi saranno scaricati sui dipendenti, costretti, di fatto, ad accedere a trattamenti fortemente decurtati.

La misura attinente all'elevazione dei limiti di età pregiudica in maniera particolarmente pregnante le situazioni giuridiche soggettive dei lavoratori che svolgono attività usuranti, la cui aspettativa di vita risulta più breve e per i quali qualsivoglia intervento normativo modulato in relazione ai nuovi requisiti di età pensionabile risulterebbe fortemente ingiusto e gravemente iniquo.

Le misure di incentivazione previste all'articolo 1-quater della citata proposta emendativa risultano poi inidonee a conseguire l'obiettivo del posticipo volontario del pensionamento, presentando anche risvolti di incostituzionalità per violazione del principio di progressività dell'imposizione, dato che il *bonus* risulta integralmente esente da gravami fiscali. Va inoltre osservato che l'annuncio di interventi di riforma da parte dell'Esecutivo ha finito, paradossalmente, per determinare negli ultimi mesi un considerevole aumento delle domande di pensionamento anticipato, con conseguenze facilmente immaginabili sull'andamento della spesa.

La disciplina contenuta nell'articolo 1-bis dell'emendamento governativo 1.0.1 – prosegue l'oratore – attinente alla certificazione del diritto al conseguimento della pensione risulta di scarso rilievo, in quanto è sufficiente un intervento legislativo per vanificare in futuro siffatta previsione. Tra l'altro, si sono già verificati casi in cui l'attuale Esecutivo, attraverso interventi normativi successivi, ha leso diritti acquisiti: ciò è avvenuto, recentemente, in materia di previdenza dei lavoratori esposti all'a-

mianto, per i quali solo l'intervento delle forze politiche di opposizione ha contenuto i danni derivanti dalle misure originariamente proposte dal Governo.

La decontribuzione per le nuove assunzioni, prevista all'articolo 1, comma 1, lettera g), punto 7 del disegno di legge n. 2058, comporta un ingiusto incremento dei profitti delle aziende, determinando altresì rilevanti risvolti negativi per la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico e per l'entità dei trattamenti che verranno corrisposti a chi intraprende oggi un'attività lavorativa.

L'obbligo di conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari, contemplato all'articolo 1, comma 1, lettera g), punto 1 del provvedimento in titolo, comporta un indebito vantaggio a favore degli organismi operanti nei mercati finanziari, ed altresì è suscettibile di ledere i diritti dei lavoratori, in quanto la natura retributiva di tale trattamento comporta la necessaria conseguenza che in ordine allo stesso debba essere sempre preservata la libera disponibilità da parte del titolare – ossia del lavoratore –.

La disposizione normativa contenuta al comma 3 dell'articolo 1-ter dell'emendamento governativo 1.0.1 – prosegue l'oratore – volta a prefissare rigidi principi e criteri direttivi ai quali le parti sociali dovranno attenersi nel formulare eventuali proposte alternative, rientra in una logica di scontro con le organizzazioni sindacali, ispirata da una vocazione autoritaria dell'Esecutivo nonché da una impostazione neocorporativa.

Una volta appurata l'insussistenza delle argomentazioni addotte dal Governo per sostenere l'improcrastinabilità della riforma previdenziale, ove si volessero introdurre correttivi e innovazioni in tale settore, occorrerebbe considerare prioritariamente le esigenze attinenti all'incremento degli *standard* quantitativi dei trattamenti previdenziali – attualmente tra i più bassi in ambito europeo – agganciando gli stessi alla dinamica salariale.

La differenziazione dei limiti di età pensionabile per donne e uomini, prefigurata nell'ambito dell'emendamento governativo sopracitato, risulta incongrua, essendo opportuno unificare tali limiti – in particolare incentrando gli stessi sul requisito minimo di accesso alla pensione di anzianità a sessant'anni, fatta salva comunque una diversa disciplina per i lavori usuranti.

Occorre altresì introdurre moduli di contribuzione figurativa per i periodi di inattività a favore delle nuove figure di lavoro precarie introdotte dalla legge n. 30 del 2003, ponendo gli oneri inerenti agli stessi a carico della fiscalità generale.

La separazione tra assistenza e previdenza risulta necessaria, inquadrando la stessa nella prospettiva di evitare l'utilizzo di risorse proprie del sistema previdenziale per finalità sociali estranee allo stesso, i cui oneri andrebbero invece posti a carico del sistema fiscale generale, come avviene anche in altri Paesi europei.

Risulta non condivisibile la disciplina contemplata alla lettera q-bis) dell'emendamento governativo 1.0.1, che a giudizio dell'oratore dovrebbe

essere rimodulata, in modo tale da rendere la stessa maggiormente conforme ai canoni di equità.

Occorre inoltre contrastare in maniera incisiva la piaga dell'evasione contributiva – attualmente piuttosto diffusa ed in grado di recare significativi pregiudizi alla sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale – potenziando gli apparati ispettivi ed elevando gli *standard* di controllo.

La senatrice PILONI (*DS-U*), dopo aver preso atto con soddisfazione della conferma fornita dal rappresentante del Governo in ordine all'incontro di domani con le organizzazioni sociali, auspica che da tale appuntamento possa scaturire un serio confronto sul merito della riforma previdenziale e, soprattutto, che l'Esecutivo rinunci all'atteggiamento di chiusura pregiudiziale che ha caratterizzato fino ad oggi la sua condotta verso le richieste delle parti sociali e che si è rivelato del tutto inidoneo ad affrontare responsabilmente una problematica che investe le condizioni di vita e di lavoro di gran parte della popolazione. Solo all'esito dell'incontro di domani – come ha giustamente chiarito il Presidente – sarà inoltre possibile valutare se e in quali termini modificare il calendario dei lavori della Commissione. È peraltro prevedibile che il confronto tra il Governo e i sindacati tenderà ad andare oltre la problematica pensionistica per investire il complesso delle questioni che riguardano la riforma dello Stato sociale. Questo peraltro è uno dei significati della grande manifestazione del 6 dicembre, che ha riconfermato la rappresentatività del movimento sindacale e, al tempo stesso, ha evidenziato la diffusa preoccupazione per gli effetti di una riforma che minaccia di tradursi in un deciso peggioramento delle condizioni dei lavoratori.

Con tali premesse, prosegue la senatrice Piloni, è auspicabile che il Governo comprenda la necessità di lasciar cadere l'impostazione di un progetto che si configura come una vera e propria controriforma, in quanto scardina l'impianto dei precedenti interventi normativi del 1995 e del 1997, che hanno conseguito importanti risultati sul versante dei conti pubblici, nel rispetto dei principi di equità sociale e di solidarietà tra le generazioni. Anche i dati diffusi in passato dal Governo, a partire da quelli della cosiddetta Commissione Brambilla, hanno confermato un andamento stabile della spesa previdenziale rispetto al prodotto interno lordo: sarebbe stato pertanto possibile e ragionevole procedere nel senso indicato dalla legge n. 335 del 1995, attraverso la verifica prevista per il 2005 sull'incidenza della spesa pensionistica rispetto al PIL in una proiezione di lungo termine, in rapporto all'evoluzione demografica. Il vero motivo della scelta del Governo non risiede quindi in una presunta sofferenza del sistema previdenziale, bensì nell'esigenza di accompagnare la legge finanziaria per il 2004 con misure diverse dai condoni e dagli altri interventi *una tantum*: che non vi sia una vera emergenza è infatti implicito anche nell'impostazione del disegno di legge n. 2058, che dà attuazione alla parte più rilevante della riforma a partire dal 2008 e, nel frattempo, introduce una misura come la decontribuzione che, evidentemente, presuppone un certo equilibrio della spesa. Per giustificare la scelta effet-

tuata, il Governo si rifà alle indicazioni formulate dall'Unione europea, senza però tenere conto che da quella sede proviene un invito ad agire in termini effettivamente strutturali con interventi mirati al contenimento dell'evasione contributiva e alla riduzione dei pensionamenti anticipati, nonché alla liberalizzazione dell'età pensionabile, allo sviluppo della previdenza complementare e alla garanzia di trattamenti dignitosi per i lavoratori occupati con tipologie contrattuali flessibili, il tutto congiunto ad un più deciso impegno per lo sviluppo dell'occupazione. D'altra parte, i dati diffusi dall'Eurostat confermano che attualmente, per effetto delle riforme attuate nel corso degli anni Novanta, il differenziale dell'età effettiva di pensionamento tra Italia e Europa risulta trascurabile – pari allo 0,2 per cento – mentre in Italia continua ad aumentare l'età del pensionamento.

Tralasciando temi già affrontati in altri interventi, la senatrice Piloni si sofferma quindi sulla previsione di una decontribuzione per i nuovi assunti fino a 5 punti percentuali: tale misura, a suo avviso, è suscettibile di determinare una notevole flessione delle entrate contributive e mette in discussione la sopravvivenza stessa del sistema previdenziale pubblico e la sua possibilità, nel lungo periodo, di corrispondere le pensioni, oltre a ridurre sensibilmente l'entità dei trattamenti per coloro che iniziano ora una attività lavorativa. È peraltro significativo che, mentre nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, l'attuazione di tale misura è stata opportunamente vincolata all'individuazione di una idonea copertura nell'ambito della legge finanziaria di ciascun anno, nessun accantonamento sia stato previsto per tale finalità nel disegno di legge finanziaria per il 2004, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. La decontribuzione è poi uno strumento inidoneo a perseguire l'obiettivo della riduzione del costo del lavoro, e, per questo profilo, occorrerebbe invece proseguire lungo la strada già intrapresa nella passata legislatura, della fiscalizzazione degli oneri impropri. Forte perplessità suscita poi il principio di delega riguardante la devoluzione obbligatoria del trattamento di fine rapporto ai fondi di previdenza integrativa: stante la natura di retribuzione differita del TFR, quest'ultimo deve comunque restare nella disponibilità del lavoratore, la cui scelta sarebbe comunque meglio garantita da un meccanismo di silenzio assenso. Altrettanto inaccettabile risulta anche la decisione di pervenire ad una piena equiparazione tra fondi chiusi e fondi aperti.

Il disegno di legge n. 2058 – prosegue la senatrice Piloni – tende poi a vanificare il principio di flessibilità che era stato introdotto dalla riforma del 1995 e che dovrebbe invece essere mantenuto, in quanto tiene conto di numerose variabili riguardanti sia la qualità del lavoro sia la libertà del lavoratore. La scelta di innalzare bruscamente l'età pensionabile a decorrere dal 2008 comporta invece un irrigidimento del sistema, del tutto privo di adeguate giustificazioni.

Nel noto messaggio televisivo con cui il Presidente del Consiglio introdusse alcuni mesi or sono i temi della riforma previdenziale, uno degli argomenti più insistentemente riproposti riguardava l'esigenza di assicurare la solidarietà tra le generazioni e quindi il futuro pensionistico dei lavoratori più giovani. In realtà, il provvedimento all'esame si limita ad un

innalzamento dei contributi per i lavoratori atipici, di per sé condivisibile, ma privo di contropartite per quanto riguarda il rafforzamento delle tutele che avrebbe dovuto accompagnare la maggiore precarietà del mercato del lavoro determinata dalle legge n. 30 del 2003 e dal relativo decreto di attuazione. Sarebbe stato invece necessario prevedere norme più incisive in materia di ricongiunzione e di totalizzazione contributiva, nonché per la copertura figurativa dei periodi di non lavoro.

La relazione tecnica di accompagnamento dell'emendamento 1.0.1 del Governo indica a decorrere dal 2008 una minore incidenza della spesa previdenziale pari allo 0,7 per cento del PIL, mentre i dati consegnati dall'INPS mettono in evidenza un risparmio di minore entità, pari allo 0,4 per cento del PIL. È di certo vero che l'INPS non provvede all'assicurazione di tutti i lavoratori, ma solo di quelli del settore privato, tuttavia il differenziale di 0,3 punti percentuali non manca di destare forti perplessità e sollecita l'individuazione di altre misure che comportino un effettivo risparmio. Occorrerebbe pertanto valutare la necessità di pervenire ad un ulteriore avvicinamento dei diversi regimi contributivi per i lavoratori autonomi e per i lavoratori dipendenti, all'armonizzazione tra le diverse casse previdenziali, nonché ad una vera riforma degli ammortizzatori sociali, in senso realmente universalistico. Per questo aspetto, occorre anche richiamare quanto è stato sostenuto dai rappresentanti della piccola e media impresa nel corso delle audizioni svolte in Ufficio di Presidenza, circa la necessità di tenere conto del ruolo che le pensioni di anzianità e i provvedimenti di pensionamento anticipato hanno avuto nel contenere i costi sociali derivanti dai processi di ristrutturazione delle aziende: a tale proposito occorre chiedersi come si potranno gestire tali processi nel periodo compreso tra il 2008 e il 2015, quando tale istituto sarà venuto meno per effetto della riforma in discussione, a meno che – come ha affermato il senatore Malabarba – non si intenda scaricare sulle spalle dei lavoratori i relativi costi, costringendoli ad optare, con i requisiti attualmente vigenti, per la liquidazione della pensione calcolata integralmente con il sistema contributivo, come previsto nell'emendamento del Governo, con una vistosa decurtazione dei trattamenti.

Un'altra misura necessaria riguarda la separazione tra previdenza e assistenza, con la precisazione che tale distinzione non comporta il misconoscimento dell'elemento solidaristico che è alla base dei relativi istituti.

Il principio di delega che stabilisce un massimale per i trattamenti risulta di dubbia costituzionalità, mentre un contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate potrebbe coinvolgere una platea più ampia di soggetti e conseguire quindi un migliore risultato di cassa.

In una riflessione complessiva sulla riforma dello Stato sociale occorre poi ricercare le misure più idonee a realizzare l'obiettivo di proteggere il tenore di vita della popolazione anziana, considerato che l'attuale meccanismo di adeguamento dei trattamenti si basa sull'andamento dell'indice dei prezzi al consumo che, attualmente, non è idoneo ad assicurare la copertura del più ridotto potere di acquisto delle pensioni. Sono quindi necessarie misure che assicurino agli anziani condizioni di esi-

stenza dignitosa a fronte di bisogni crescenti, e anche a tal fine è auspicabile che l'incontro di domani tra Governo e sindacati consenta di realizzare correzioni sostanziali all'attuale proposta dell'Esecutivo e di far ripartire la riflessione sulla riforma previdenziale in base a criteri di equità e di giustizia sociale fino ad oggi, purtroppo, negletti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2003

271^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Nucara.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2624) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore BERGAMO (*UDC*) riferisce sul provvedimento in titolo, come pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, augurandosi un confronto sereno e costruttivo su quello che sembra rappresentare un soddisfacente punto di equilibrio fra l'esigenza di garantire condizioni di assoluta sicurezza per quanto attiene allo smaltimento delle scorie nucleari, e quella di consultare gli enti locali e le regioni interessate.

Il problema dello stoccaggio e dello smaltimento delle scorie radioattive è già all'attenzione del Governo, delle forze politiche e dell'opinione pubblica da tempo, e formò oggetto di esame da parte dell'Unione europea quando si iniziò a discutere dell'adesione dei paesi dell'Europa orientale alla stessa UE, ciò, al fine di garantire nel migliore dei modi uniformi condizioni di sicurezza.

Il dibattito in questione ha subito un ulteriore impulso dopo i fatti dell'11 settembre del 2001, allorché si pose con forza la questione di garantire la sicurezza dei siti ove sono stoccate le scorie radioattive anche da possibili attacchi di gruppi terroristici. Di conseguenza, il Governo italiano ha subito affrontato la questione e, nel febbraio scorso, è pervenuto alla dichiarazione dello stato di emergenza delle zone ove sono provvisoria-

mente collocate le scorie radioattive, nominando, nel marzo scorso, un Commissario delegato per la sicurezza dei materiali e delle installazioni nucleari, nella persona del Presidente della SOGIN.

Era quindi emersa l'esigenza di individuare un sito unico nazionale, ove concentrare tutte le scorie, mettendo nel contempo in sicurezza i siti ove sono provvisoriamente localizzate le scorie, ciò anche alla luce degli orientamenti emersi in sede europea, ove è stata affermata la necessità che tutti gli stati membri dell'UE si dotino di disposizioni uniformi, al fine di garantire condizioni di massima sicurezza.

Il decreto-legge n. 314, come modificato dalla Camera dei deputati, non fa più alcun riferimento a siti specifici, ma prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Commissario straordinario la cui nomina è prevista dall'articolo 2 del provvedimento d'urgenza individua un Deposito nazionale, riservato ai soli rifiuti di III categoria, sentita la Commissione tecnico-scientifica istituita ai sensi del medesimo articolo 2. Ciò comporta che i rifiuti di I e di II categoria – e cioè quelli a bassa e a media attività che richiedono tempi variabili da qualche mese a qualche decennio affinché si registri un accettabile decremento delle concentrazioni di radioattività – dovranno essere trattati separatamente. Inoltre, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge prevede che, qualora l'intesa con la Conferenza unificata non sia raggiunta entro il termine previsto, l'individuazione definitiva del sito sia adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il comma 4-*bis* del medesimo articolo 1 prevede che la validazione del sito sia effettuata, entro un anno dalla data della sua individuazione, dal Consiglio dei ministri, sulla base degli studi condotti dalla Commissione tecnico-scientifica prevista dal successivo articolo 2, comma 3, previo pareri dell'APAT, del CNR e dell'ENEA.

Tali previsioni renderanno possibili quindi effettuare tutti gli approfondimenti necessari, in una sede altamente qualificata, così da poter contemperare le esigenze di sicurezza, di tutela dell'ambiente e quelle delle comunità interessate.

L'articolo 2, al comma 1, definisce puntualmente i compiti del nuovo Commissario straordinario per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari alla realizzazione del Deposito nazionale mentre, al comma 2, fa esplicitamente salve le competenze del Ministero dell'ambiente in materia di valutazione di impatto ambientale. Al comma 3, poi, si prevede l'istituzione della già menzionata Commissione tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi prefissati e per le iniziative operative del Commissario straordinario. La Commissione è composta da diciannove esperti di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica, nominati dal Presidente del Consiglio, dai Ministri dell'ambiente, delle attività produttive, dell'economia, della difesa, dell'interno, della salute e dell'istruzione, nonché dalla Conferenza unificata, dall'ENEA, dal CNR e dall'APAT.

L'articolo 3, quindi, disciplina la fase transitoria, stabilendo che, fino alla data della messa in esercizio del deposito nazionale, il trattamento e la messa in sicurezza delle scorie nucleari possono essere effettuati in altre strutture, prevedendo inoltre che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi del supporto operativo della SOGIN, si provvede alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio dei rifiuti di I e II categoria. Inoltre, il comma 1-ter del medesimo articolo vieta espressamente l'esportazione definitiva dei materiali di III categoria al di fuori dei paesi dell'Unione europea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria. A tale ultimo riguardo, sarebbe opportuno che il rappresentante del Governo illustrasse alla Commissione quali sono gli ultimi sviluppi dei colloqui che il ministro Matteoli starebbe conducendo in sede europea, ferma restando l'impossibilità di trasferire le scorie radioattive in paesi poveri, che potrebbero essere ingiustamente allettati da contropartite di natura economica.

Gli articoli 4 e 5, infine, prevedono misure compensative a favore dei siti che ospitano le centrali dismesse fino al definitivo smantellamento degli impianti, e a favore del territorio che ospiterà il Deposito nazionale in un momento successivo, nonché le disposizioni di carattere finanziario.

In conclusione, le questioni su esposte – assai complesse ed articolate – necessitano con tutta evidenza di adeguati approfondimenti che potranno essere condotti anche nella sede tecnico-scientifica che è stata individuata.

Il presidente NOVI avverte che il provvedimento in titolo è stato già calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire dalla mattina di giovedì prossimo. Ne consegue che la Commissione dovrebbe concluderne l'esame entro domani sera e che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti dovrebbe essere fissato per stasera.

Il senatore TURRONI (*Ver-U*) invita il Presidente a rendere possibile un adeguato esame del provvedimento in titolo, tenendo anche conto del fatto che esso dovrà essere convertito in legge soltanto entro il 17 gennaio prossimo.

I senatori GIOVANELLI (*DS-U*) e VALLONE (*Mar-DL-U*) invitano il Presidente a chiedere uno slittamento dell'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea così da poter disporre, oltre che della corrente settimana, anche della mattina e del primo pomeriggio del prossimo martedì per l'esame in Commissione.

Il senatore SPECCHIA (*AN*) osserva che, se necessario, potrebbe essere anche convocata una seduta notturna per domani sera, specie qualora non fosse possibile ottenere lo slittamento dell'inizio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Il presidente NOVI si impegna a questo punto a sottoporre al Presidente del Senato la richiesta di far slittare a martedì pomeriggio della

prossima settimana l'inizio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, spostando conseguentemente, se del caso, il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea.

Se tale richiesta dovesse essere accolta, il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione potrebbe essere fissato per giovedì prossimo, alle ore 18, con l'impegno di concludere l'esame del provvedimento entro le ore 16.30 di martedì prossimo.

Qualora invece la suddetta richiesta non dovesse trovare accoglimento, la Commissione sarà convocata in seduta notturna domani sera ed il termine per la presentazione degli emendamenti verrebbe fissato per le ore 18 di domani.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2003

4ª seduta

Presidenza del Presidente
Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha approvato, nel corso della riunione del 3 dicembre scorso, il seguente programma di audizioni:

- Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno
- Presidente Regione Campania
- Presidente Provincia di Salerno
- Presidente Provincia di Napoli
- Presidente Provincia di Avellino
- Prefetti, in carica e *pro tempore*, di Napoli
- Prefetti, in carica e *pro tempore*, di Salerno
- Prefetti, in carica e *pro tempore*, di Avellino
- Sindaci dei Comuni del bacino del Sarno
- Segretario generale dell'Autorità di bacino del Sarno
- Direttore generale dell'ARPA Campania
- Commissario straordinario del Consorzio di bonifica dell'agro nocerino-sarnese

- ATO 3 Sarnese-Vesuviano
- G.O.R.I. Spa - Gestione ottimale risorse idriche (gestore servizio idrico integrato ATO 3)
- Procuratore della Repubblica di Salerno
- Procuratore della Repubblica di Avellino
- Procuratore della Repubblica di Napoli
- Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore
- Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata
- Direttori generali AA. SS. LL. competenti per territorio
- Dirigenti delle Forze dell'ordine competenti

Audizione del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, gen. Roberto Jucci

Il PRESIDENTE comunica che il generale Roberto Jucci, Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, ha ritenuto di farsi accompagnare dall'ingegnere Mario Mautone.

A nome dell'intera Commissione ringrazia quindi il generale Jucci per aver accolto l'invito con cortese sollecitudine e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Il generale JUCCI riferisce sull'attività da lui svolta in qualità di Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Jucci per il contributo fornito ai lavori della Commissione.

Intervengono quindi per porre domande e formulare considerazioni i senatori MANZIONE, IERVOLINO, BOBBIO Luigi, PELLEGRINO, DEMASI, MONTINO, SODANO Tommaso, FLAMMIA e FASOLINO.

Il PRESIDENTE dispone quindi la disattivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Dopo brevi interventi del generale JUCCI e dell'ingegnere MAUTONE, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2003

116^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono il presidente della RAI, dottoressa Lucia ANNUNZIATA, il direttore generale, dottor Flavio CATTANEO ed i consiglieri di amministrazione, professore Angelo Maria PETRONI, professore Giorgio RUMI e professore Marcello VENEZIANI.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione della Presidente, del Direttore generale e del Consiglio di amministrazione della RAI

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Riprende il dibattito sospeso nella seduta di mercoledì 3 dicembre 2003.

Il senatore FALOMI osserva che gli interventi in particolare del Direttore generale e del consigliere Petroni rappresentano un approccio alla questione della sospensione di «RaiOt» a suo parere eccessivamente legalistico che, ove dovesse prevalere, non potrebbe che condurre ad una te-

levisione pubblica paralizzata dal timore di iniziative giudiziarie e a prodotti ingessati e invidibili.

In particolare, è a suo parere evidente che qualsiasi tentativo di enucleare una nozione di satira priva di implicazioni rischiose, non di parte, non militante è destinato al fallimento.

In un certo senso infatti la satira è sempre di parte, in quanto la natura stessa di questa forma di espressione artistica è quella di prendere le parti di coloro che non hanno potere contro i potenti; la funzione della satira cioè, fin dai tempi in cui non esisteva neanche la nozione di libertà di espressione e di diritto di opposizione, è sempre stata quella di limitare il potere attraverso l'esercizio di una critica nella forma dello spirito, dell'ironia e del paradosso.

Sarebbe certamente molto grave se la franchigia che è stata riconosciuta alla satira anche sotto l'*ancien regime* fosse negata in una moderna democrazia.

Se questa è la natura propria della satira non c'è da stupirsi che il principale bersaglio della trasmissione di Sabina Guzzanti fosse Silvio Berlusconi che nell'Italia di oggi rappresenta il potente per eccellenza, in quanto assomma nella sua persona il potere politico, quello finanziario e quello mediatico.

Ciò non significa che la satira di Sabina Guzzanti sia a senso unico, come dimostrano la corrosiva caricatura della presidente Annunziata o il ferocissimo *sketch* sui riti dell'Ulivo e sulla contrapposizione tra gli elevati obiettivi politici dichiarati e la gestione quotidiana del potere.

L'oratore rileva poi che l'approccio legalitario e formalistico adottato in questa vicenda non sembra essere stato usato dalla RAI in altre occasioni; si pensi al fatto che lui stesso e il collega Gentiloni Silveri hanno dovuto far ricorso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni perché da quando è stata approvata la delibera sul pluralismo la RAI ha violato per ben ventitre volte la disposizione sulla presenza di esponenti politici in trasmissioni di intrattenimento.

Del resto il carattere strumentale di certe forme di autotutela si evince anche dalle critiche rivolte a Sabina Guzzanti per l'uso dell'espressione «razza ebraica» in un contesto nel quale si intendeva qualificare proprio tale espressione come manifestazione di antisemitismo.

Per quanto riguarda infine la questione dei dati forniti nella trasmissione sul trasferimento da parte di numerose grandi aziende di investimenti pubblicitari dalla carta stampata a Mediaset, piuttosto che criticare il fatto che tali dati siano stati forniti in una trasmissione di intrattenimento, sarebbe piuttosto interessante se il Direttore generale chiarisse quanto vi sia di vero in tali dati e perché, a fronte di un trasferimento di risorse dai giornali alla televisione, la RAI non è stata in grado di approfittarne.

L'oratore auspica quindi che la trasmissione in questione possa proseguire, lasciando che sia il pubblico a giudicarne la validità e a decretarne o meno il successo, e che comunque sia chiarito a quali livelli azien-

dali debba essere attribuita la responsabilità dell'eventuale sospensione o continuazione di un programma.

Il deputato ROMANI nel rilevare l'inutile ritualità della prosecuzione di questo dibattito, ritiene come una corretta impostazione della questione di «RaiOt» non possa prescindere dalla distinzione, giustamente messa in luce dal direttore generale Cattaneo, fra le scenette inserite nel programma, alle quali giustamente deve essere riconosciuto il carattere satirico, e il cosiddetto monologo dell'attrice.

Questa parte della trasmissione infatti non possedeva alcun carattere di deformazione parodistica o di ironia che potesse qualificarlo come satirico, come pure può avvenire mediante la forma artistica del monologo – si pensi al cattivissimo ed efficace Beppe Grillo – ma si sostanzialmente in una sorta di proclama politico esplicitamente riconosciuto come tale dalla stessa attrice quando afferma che, per consentire la comprensione dello *sketch* della pseudointervista di Gasparri, fosse necessario che lei previamente spiegasse il contenuto della legge di riordino sul sistema televisivo e ricostruisse le vicende imprenditoriali e politiche di Silvio Berlusconi, il tutto da un lato al di fuori di qualsiasi espressione comica o satirica, e dall'altro in assenza di qualsiasi opposto punto di vista, con ciò trasformando la sua trasmissione in una mera sede propagandistica.

Il deputato GENTILONI SILVERI osserva che nella storia della radio e della televisione pubblica italiana gli episodi di censura non sono stati pochi, e tuttavia mai è avvenuto che si affermasse esplicitamente di voler sopprimere un programma o allontanare un personaggio in quanto non graditi.

Le strade utilizzate per mascherare una censura sono di solito due: la prima consiste nell'inscenare un «balletto» di competenze tra gli organi che dovrebbero intervenire per assicurare che non vi sia alcuna censura.

Lo si è visto nel caso di Enzo Biagi e Michele Santoro, scomparsi dal video dopo l'intervento del Presidente del Consiglio, che aveva parlato di uso criminoso della televisione.

Il Presidente e il Direttore generale allora in carica dichiararono più volte davanti a questa Commissione che l'azienda non solo non eseguiva *diktat* di uomini politici, ma neanche condivideva le valutazioni del Presidente del Consiglio su questi due professionisti, che però a tutt'oggi, dopo circa due anni, non sono tornati in onda, e se nel caso di Biagi la vicenda è stata alla fine conclusa con una transazione, nel caso di Michele Santoro essa resta aperta nonostante le pronunce della Magistratura del lavoro.

Lo stesso sembra avvenire per «RaiOt»; in questo caso non c'è stato un politico che abbia parlato di uso criminoso della televisione, ma il Presidente di Mediaset che ha parlato di criminalità mediatica, e anche in questo caso la RAI non dice di condividere tale espressione ma rinnova un «balletto» di competenze a suo parere incomprensibile: è evidente che sulla prosecuzione del programma non deve decidere né la Commis-

sione di vigilanza né il Consiglio di amministrazione, ma il Direttore generale sentito il Direttore di rete.

L'altra strada utilizzata per censurare negando che vi sia censura è quella di invocare la necessità dell'azienda di tutelarsi contro il rischio di azioni legali.

Anche questa posizione suscita molte perplessità.

Da un lato è evidente infatti l'impossibilità di un controllo preventivo su tutte le trasmissioni, comprese quelle in diretta, che sono suscettibili di determinare azioni legali da parte di soggetti che si sentano in qualche modo lesi.

L'elenco delle doglianze che i più vari soggetti possono avere nei confronti di programmi televisivi e che possono determinare e spesso determinano l'esercizio di azioni legali è infatti lunghissimo, si pensi a quelli che lamentano il plagio o la violazione dei diritti esclusivi su un *format* o alle persone che si sentono danneggiate dall'uso del loro nome.

D'altro canto è singolare che un'azienda editoriale risponda in questo modo alla minaccia di azioni legali. Mediaset ha intentato azioni legali nei confronti di società come il Gruppo l'Espresso o la Rizzoli - Corriere della Sera per motivi analoghi a quelli che hanno determinato l'azione giudiziaria nei confronti di «RaiOt», senza che quei gruppi editoriali si siano affrettati a sospendere i giornalisti i cui articoli avevano determinato le doglianze della società attrice.

Egli si è ad esempio stupito del fatto che, a fronte di una azione legale di dubbio fondamento - i numeri forniti dalla Guzzanti possono essere non del tutto esatti, ma è certamente vero che in questi due anni vi sia stato un rilevante spostamento di investimenti pubblicitari a favore di Mediaset - la RAI non abbia ritenuto di dover proporre alcuna azione riconvenzionale nei confronti della concorrente.

Comunque se il comportamento seguito in questo caso fosse generalizzato, in pratica si consentirebbe a chiunque di bloccare un programma con la sola minaccia di un'azione legale.

Il deputato LANDOLFI condivide la premessa del collega Gentiloni Silveri, pur ritenendo che da questa si debba giungere a conclusioni radicalmente diverse, nel senso che, piuttosto che alle eventuali conseguenze giudiziarie, per una corretta valutazione della vicenda «RaiOt» si deve guardare alla natura del programma e alla sua ammissibilità rispetto al principio del pluralismo, così come definito dagli indirizzi di questa Commissione.

Bisogna cioè chiarire se effettivamente «RaiOt», e in particolare la parte definita come monologo, debba essere considerata come espressione di satira, ovvero alla stregua di un vero e proprio programma di comunicazione politica, condotto però al di fuori del rispetto delle regole di imparzialità e di pluralismo cui l'azienda di servizio pubblico deve sottostare.

I brani ricordati dal deputato Romani dimostrano che il monologo di Sabina Guzzanti, lungi dal rappresentare una espressione artistica, si è so-

stanziato in una serie di dichiarazioni politiche, del tutto sovrapponibili a quelle che si possono ascoltare nei comizi e nei convegni dell'opposizione, per cui delle due l'una: o era Sabina Guzzanti che stava facendo un comizio politico, o è l'opposizione che nei suoi comizi fa della satira.

Di questo si tratta e non di altro, prova ne sia che sulla RAI continuano ad andare in onda numerose trasmissioni comiche con spazi di satira politica anche corrosiva, nel corso delle quali sono presi di mira la maggioranza e il Governo senza che nessuno abbia nulla da ridire.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE invita in primo luogo i colleghi a fare un uso prudente del termine censura, che rievoca tempi ben diversi da quello presente, e ritiene che sarebbe opportuna una riflessione sul tema, oggi negletto, della professionalità e delle competenze.

C'è da chiedersi cioè se il dibattito in corso non sia semplicemente la testimonianza del fatto che oggi è sempre più raro veder usare da parte degli attori comici con consapevolezza e abilità gli strumenti dell'ironia, della parodia, della deformazione drammatica, così come di converso bisogna riconoscere che sempre più spesso gli uomini politici cadono nella spettacolarizzazione di un messaggio che dovrebbe essere per sua natura razionale e argomentativo.

Come già in altra occasione egli ha avuto modo di ricordare, all'inizio degli anni Settanta, in un'Italia percorsa da contrapposizioni ideologiche ben altrimenti profonde di quelle attuali, un maestro della televisione come Sergio Zavoli poté realizzare ricostruzioni e approfondimenti di periodi delicati e cruciali della nostra storia come l'ascesa del fascismo o la Resistenza, secondo una ben individuabile ottica politico-culturale, senza che nessuno trovasse nulla da ridire sui suoi programmi, proprio perché erano realizzati da un grande professionista.

Il deputato GIULIETTI richiama i colleghi alla necessità di valutare correttamente la vicenda della censura a «RaiOt» che, al di là del tentativo di ridurla ad una questione giuridico-formale o ad una questione di estetica, si sostanzia in un attacco alla libertà di manifestazione del pensiero che non può non preoccupare in particolare perché avviene in una fase cruciale della storia del sistema radiotelevisivo in Italia, determinata dall'approvazione della legge Gasparri.

I rischi per la libertà e il pluralismo nell'informazione e nella comunicazione che sono insiti nel nuovo quadro normativo non sono denunciati solo dalla sinistra radicale, ma dagli editori, da esponenti qualificati dell'opinione pubblica moderata come Segni e Scognamiglio, da gran parte dell'Europa liberale.

Nel momento in cui, grazie anche alla sensibilità dimostrata dalla presidente Annunziata e dai consiglieri Rumi e Veneziani, si apre un problema di rinnovamento dei vertici istituzionali della RAI, è tanto più urgente porre con forza il problema delle garanzie della libertà e del pluralismo e dell'etica della comunicazione, tutti problemi che spesso sembrano

essere avvertiti in maniera ben diversa a seconda delle convenienze del momento.

Si pensi al fatto che una delle critiche mosse alla trasmissione di «RaiOt» era la concomitanza con il lutto nazionale per i morti di Nassirya, concomitanza che non ha impedito invece la trasmissione di inopportuni intermezzi pubblicitari e la continuazione della messa in onda delle trasmissioni più dozzinali e volgari.

È evidente dunque che quello che viene censurato è la manifestazione della diversità e del dissenso: nel suo intervento il collega Romani paragonava alla presunta natura non satirica del monologo di Sabina Guzzanti l'efficacia comica di un monologo di Beppe Grillo, ma è il caso ricordare come Grillo non solo sia assente da anni dalle trasmissioni della RAI, ma sia stato censurato anche da Mediaset non appena è comparso in una trasmissione spesso portata ad esempio della libertà dell'azienda del Presidente del Consiglio come «Striscia la notizia» perché, evidentemente, è l'intero sistema radiotelevisivo che va verso l'emarginazione di chi disturba e fa pensare.

Lo dimostra il modo in cui è stata condotta la vicenda di Biagi, lo dimostra il fatto che anche un conduttore di certo non politicamente impegnato come Paolo Bonolis suscita reazioni censorie se da voce a sentimenti diffusi fra i cittadini. Non si comprende perché non si possa parlare delle preoccupazioni che suscita la nuova legge sulla procreazione assistita e si ritiene invece ammissibile, ad esempio, attribuire l'esclusiva della rappresentanza in video del mondo delle comunità terapeutiche a San Patrignano e Don Gelmini, senza dare voce a tanti altri differenti approcci terapeutici laici o cattolici.

Dopo aver ricordato una serie di altri episodi di censura o di ostracismo verificatesi negli ultimi mesi, da Massimo Fini a dirigenti come Frecero e Parascandolo, il deputato Giulietti ricorda come nella recente audizione del dottor Paolo Francia quest'ultimo abbia fatto affermazioni sulle quali ci si aspetterebbe una sensibilità etica e attenzione da parte degli organi dirigenti dell'azienda almeno pari a quelle dimostrate nel caso Guzzanti.

Il senatore BONATESTA concorda con l'analisi del collega Landolfi circa il carattere della trasmissione di Sabina Guzzanti, osservando come la sinistra debba essere particolarmente grata a personaggi come questa attrice, che le consentono di riproporre, seppure sempre più stancamente, inconsistenti accuse di regime, che non sarebbe possibile formulare se non vi fosse la necessità di contenere evidenti sconfinamenti di attori e giornalisti della RAI dalle regole della convivenza democratica, del rispetto umano e del pluralismo.

L'oratore chiede quindi al Direttore generale di conoscere il contenuto del contratto di Paolo Bonolis e in particolare se sia vero che l'artista, come è stato affermato, abbia ottenuto una clausola secondo la quale non gli possono essere applicate multe.

Il senatore Bonatesta ritiene che sarebbe opportuno conoscere questi dati anche per meglio valutare la sequela di «incidenti» in cui è intercorso Bonolis, prima svolgendo impropriamente il mestiere di sondaggista, poi rilasciando ad un settimanale dichiarazioni che ha subito dopo smentito, ma che il settimanale stesso ha confermato con le registrazioni alla mano, e infine svolgendo un'informazione su un tema delicato come la procreazione assistita dando voce solo all'opinione contraria alla nuova legge.

Il deputato CAPARINI condivide l'opinione secondo cui non spetti alla Vigilanza né fornire interpretazioni pedagogico-estetiche, né decidere sulla continuazione di una trasmissione che dovrà essere decisa responsabilmente da chi di dovere.

Egli auspica quindi che la Commissione possa al più presto rivedere la disposizione sulla presenza dei politici nelle trasmissioni di intrattenimento che si è dimostrata finora di ben difficile applicazione.

Il presidente PETRUCCIOLI sottolinea che la convocazione di questa audizione – richiesta dal Consiglio di amministrazione ma che sicuramente sarebbe comunque avvenuta per iniziativa di qualche Gruppo parlamentare – non ha certamente lo scopo né di assumere decisioni né di stabilire canoni estetici, due compiti che certamente non spettano alla Commissione, ma solo di consentire che le decisioni degli organi della RAI possano essere assunte con la massima trasparenza, sulla base di motivazioni note e discusse in un pubblico dibattito.

Intervenendo in sede di replica la presidente ANNUNZIATA si sofferma sul caso Bonolis, che a suo parere riveste un importante valore emblematico.

È evidente infatti che Paolo Bonolis è un conduttore certamente lontano dall'idea di una funzione anche solo velatamente politica della sua attività.

Se la trasmissione di domenica – che in fondo affrontava il problema della nuova legge sulla procreazione nel modo proprio di questo tipo di trasmissione, vale a dire dal punto di vista dei sentimenti delle persone coinvolte – ha suscitato tante polemiche, è perché oggi la RAI vive un periodo di desertificazione dell'informazione e dell'approfondimento.

Ella ricorda periodi in cui l'approfondimento giornalistico era ben più vivo, non ci si preoccupava di evitare la concorrenza tra diversi giornalisti negli stessi orari, si trattavano i temi più scottanti. In realtà il vero motivo per cui la trasmissione di Bonolis è sembrata così scandalosa e dirompente è che su un tema di enorme impatto sociale ed esistenziale come la nuova disciplina sulla procreazione medicalmente assistita, un argomento sul quale in Parlamento c'è stato un dibattito vivacissimo e trasversale, non vi è stata in tutti questi mesi che una sola trasmissione di Bruno Vespa.

Il direttore generale CATTANEO contesta che si possa parlare di un impoverimento o una sterilizzazione dei programmi di approfondimento RAI, ove si pensi al fatto che l'attuale palinsesto, che vede ogni settimana cinque puntate di «Porta a Porta», «Primo Piano», «Ballarò», «Excalibur» e «TV Sette», rende perfino difficile immaginare la possibilità di collocare un'altra trasmissione di approfondimento.

Si può ritenere che alcuni argomenti sono stati trattati insufficientemente, ma bisogna ricordare che i temi sono liberamente scelti dagli autori dei programmi o dai direttori di testata qualora non si tratti di programmi di rete.

Allo stesso modo il dottor Cattaneo nega che si possa parlare di una assenza della satira in RAI, laddove vi sono numerosi programmi di satira, in alcuni casi anche con sconfinamenti nell'ambito dell'informazione e della comunicazione seppure meno significativi di quello plateale rappresentato da «RaiOt».

A proposito di quest'ultima trasmissione il Direttore generale fa presente che è tuttora in corso il tentativo di consentirne la messa in onda e che è stata anche formulata la proposta di visionare le puntate settimana per settimana, ma che Studio Uno – la società che produce «RaiOt» e che pure è sicuramente animata da spirito di collaborazione – ha finora ritenuto di non poter accedere alle proposte della direzione sia per la natura del programma sia per il rifiuto dell'autrice di sottoporre i suoi testi ad una preventiva valutazione.

Il presidente PETRUCCIOLI, preso atto, sulla base delle dichiarazioni del Direttore generale, che la vicenda deve considerarsi tutt'ora non conclusa, invita il dottor Cattaneo a far conoscere a questa Commissione le decisioni definitive quando saranno assunte e le loro motivazioni.

Ringrazia quindi la Presidente, il Direttore generale e i componenti del Consiglio di amministrazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2003

46^a seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,15.

Seguito della discussione sulla ratifica della Convenzione di Palermo

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 2 dicembre il relatore, onorevole Vitali, ha illustrato alla Commissione i contenuti della Convenzione.

Dichiara quindi aperta la discussione, nel corso della quale intervengono i deputati LUMIA e CEREMIGNA.

Dopo l'intervento dei deputati PALMA, LUMIA e CEREMIGNA sull'ordine dei lavori, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 10,50.

XI COMITATO

Strage di Portella delle Ginestre

Riunione n. 2

Presidenza del Coordinatore deputato
Nitto Francesco PALMA

La riunione inizia alle ore 11 e termina alle ore 11,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2003

158^a seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(421) MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione

(1393) VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo

(Parere su testi ed emendamento alla 11^a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni e condizionato alla soppressione o alla modificazione di specifiche disposizioni per il disegno di legge n. 2058 e per l'emendamento 1.0.1; parere non ostativo sui disegni di legge nn. 421 e 1393)

Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra il disegno di legge n. 2058, assunto come testo base dalla Commissione di merito, e l'emendamento del

Governo 1.0.1, che nell'insieme costituiscono l'attuale progetto di riforma del sistema previdenziale proposto dal Governo.

Si tratta di un'importante riforma del sistema previdenziale che contempera le diverse esigenze coinvolte, in via generale anche sotto l'aspetto della compatibilità costituzionale.

Osserva che la disciplina in esame è riconducibile alla materia della «previdenza sociale», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, comma secondo, della Costituzione; le disposizioni dell'emendamento afferenti alla previdenza integrativa rientrano nella materia «previdenza complementare e integrativa» che la Costituzione comprende tra quelle di competenza legislativa concorrente, spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali; quanto all'istituto del trattamento di fine rapporto – a sua volta oggetto dell'emendamento in esame – esso può essere ricondotto alla materia «ordinamento civile», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Ciò premesso, segnala che su alcuni aspetti specifici del progetto di riforma, si rendono invece necessari alcuni rilievi critici. Quanto alle procedure di delega legislativa previste sia dal disegno di legge n. 2058, sia dall'emendamento del Governo, per alcuni aspetti essi appaiono non conformi al dettato costituzionale: in particolare, l'articolo 7, comma 6, del disegno di legge, prevede pareri vincolanti delle competenti commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo del Governo. Ricorda che se l'intento è quello di rendere più cogente il parere parlamentare in fase di emanazione del decreto legislativo, possono essere utilizzate procedure già individuate da altre leggi di delega, quali ad esempio, la cosiddetta «legge La Loggia» (n. 131 del 2003) che prescrive il doppio parere parlamentare e l'obbligo per il Governo di motivare scelte difformi da quelle suggerite dalle competenti commissioni parlamentari. Analoghe considerazioni valgono per il comma 8 dell'articolo 7, nella parte in cui richiama le medesime modalità per l'emanazione di disposizioni correttive. Al riguardo propone pertanto di esprimere un parere contrario.

Propone un parere contrario anche sulla lettera A), capoverso 1-ter, comma 2, dell'emendamento 1.0.1 laddove si prevede che il Governo emani decreti legislativi «d'intesa» con le parti sociali: la norma sembra configurare, infatti, una sorta di «recepimento» nel decreto legislativo dell'accordo con le parti sociali, e ciò non è conforme all'articolo 76 della Costituzione.

Sul successivo capoverso 1-quater, comma 3, della lettera A), propone di esprimere un parere non ostativo ma, per ragioni analoghe a quelle appena indicate, a condizione che l'alea sia modificato nel senso di non condizionare l'esercizio del potere legislativo conferito al Governo alla formulazione di eventuali proposte delle parti sociali, e di escludere comunque che le proposte medesime debbano costituire necessariamente il contenuto dei decreti legislativi; resta naturalmente salva la possibilità di prevedere che il Governo tenga conto delle eventuali «soluzioni alternative».

Un secondo ordine di considerazioni critiche riguarda alcuni, specifici aspetti sostanziali della disciplina prefigurata: in primo luogo, per assicurare un passaggio al nuovo regime previdenziale dall'anno 2008 in condizioni di equità sostanziale, il principio costituzionale di ragionevolezza induce, al fine di prevenire possibili, ingiustificate disparità di trattamento, a prevedere una maggiore gradualità nella realizzazione del nuovo sistema.

Osserva poi che, considerato lo *status* della previdenza delle casse private di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/96, appare irragionevole estendere in maniera particolarmente rigida ai professionisti e agli iscritti a tali casse la disciplina dei requisiti per la pensione di anzianità, nonché per la pensione nel sistema contributivo.

Inoltre, la previsione di un massimale come configurato dalla lettera B), capoverso *q-bis*), determina una misura indiscriminata e fissa, a prescindere dalle specifiche situazioni contributive e previdenziali, che per ciò non assume quei caratteri di proporzionalità e adeguatezza che soli potrebbero garantirne la conformità al principio di ragionevolezza, affermato nell'orientamento costante della Corte costituzionale.

D'altra parte, ove si pervenisse alla conclusione di includere nella riforma una misura di tenore solidaristico a carico dei trattamenti più elevati, vi sono a suo avviso soluzioni compatibili con principi costituzionali appena richiamati, come ad esempio un contributo in misura percentuale, analogo a quello già previsto, da ultimo, nel disegno di legge finanziaria per il 2004. In ogni caso, ritiene che la previsione in esame debba essere ricondotta a compatibilità con il principio di proporzionalità che sorregge il sistema pensionistico a condizione, in primo luogo, che la fissazione di un massimale «non inferiore» alla cifra indicata sia inteso nel senso di assicurare un'indicizzazione nel tempo del massimale stesso; in secondo luogo, che vi siano massimali differenziati in corrispondenza dei diversi livelli di base contributiva imponibile e di trattamento previdenziale. Infine, per la salvaguardia *in parte qua* dei diritti acquisiti dei lavoratori, sarebbe opportuna una forma di tutela analoga a quella delineata dall'articolo 1-bis, introdotto dalla lettera A) del medesimo emendamento.

Va, inoltre, segnalata l'opportunità – sempre alla luce del richiamato principio di ragionevolezza – di riformulare la lettera *o*) dell'articolo 1, comma 2, in modo che, anche qualora il requisito dei 5 anni sia soddisfatto solo con riferimento ad alcune delle gestioni, sia in ogni caso possibile la totalizzazione dei periodi relativi alle medesime.

Sui disegni di legge nn. 421 e 1393 connessi propone di esprimere parere non ostativo, riferendo a questi ultimi, in quanto compatibili, i rilievi al disegno di legge n. 2058 e all'emendamento 1.0.1.

La Sottocommissione concorda con il parere formulato dal relatore.

(2610) Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di

Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

Schema di regolamento recante: «Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica» (n. 301)

(Osservazioni alla 3^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra lo schema di regolamento in titolo, con il quale vengono rideterminate le dotazioni organiche del personale dirigenziale e delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, in conformità a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge finanziaria 2003. Propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso favorevole.

La Sottocommissione conviene con il relatore.

(2600) Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Aichi del 2005 e alla candidatura della città di Trieste per l'Esposizione riconosciuta 2008

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, con il quale si autorizza la partecipazione dell'Italia all'esposizione universale di Aichi, in Giappone, del 2005, disciplinando gli aspetti organizzativi connessi a tale partecipazione; il disegno di legge reca inoltre una autorizzazione di spesa a sostegno della candidatura di Trieste quale sede per l'Esposizione riconosciuta del 2008. Propone alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(2594) Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di im-

patto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazione)

Il relatore STIFFONI (*LP*) illustra gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge in titolo, soffermandosi sugli emendamenti 4.5 e 4.4 che, a suo avviso, rischiano di provocare una lacuna normativa nella disciplina oggetto del decreto-legge. Propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 1.10, osservando tuttavia che l'ultimo periodo di tale proposta emendativa appare lesiva delle competenze delle Regioni, in quanto impone l'adozione di una specifica procedura per l'individuazione dei delegati regionali chiamati a far parte della Commissione ivi prevista. Propone infine di esprimere un parere non ostativo sul complesso dei restanti emendamenti.

La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore.

(2276) NIEDDU ed altri. – Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza e della Guerra di liberazione, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della direttiva 2001/97/CE, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite» (n. 292)

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo volto a recepire una direttiva comunitaria in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite, in attuazione della legge comunitaria 2002, e propone di esprimersi in senso favorevole.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 14,50.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2003

25^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gubert, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 2^a e 3^a riunite:

(2351) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001:* parere favorevole;

alla 1^a Commissione:

(2606) *Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero:* parere favorevole con osservazioni;

alla 3^a Commissione:

(2610) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003,* approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

(2624) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi,* approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2003

258^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, data l'assenza del rappresentante del Governo, sospende la seduta fino alle ore 15,40.

Prende atto la Sottocommissione.

La seduta sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,40.

Il presidente AZZOLLINI, apprezzate le circostanze, propone di rinviare ad altra seduta la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2003

31^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Zanoletti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2610) Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 8^a Commissione:

(2546) Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa;

(2114) LAURO ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili;

(2163) GIARETTA ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili: parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2003

32^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(2610) Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(4^a - Difesa)

Mercoledì 10 dicembre 2003, ore 8,45

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare (2493).
 - NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento giudiziario militare (1533).
-

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(6^a - Finanze e tesoro)

Mercoledì 10 dicembre 2003, ore 20,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della direttiva 2001/97/CE, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio,

relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite» (n. 292).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 10 dicembre 2003, ore 14

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2386) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime (2606).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).

- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).
- TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (2419).
- CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parlamentare europeo (2494).
- COSSIGA ed altri. – Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo (2551).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).
- BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province (823).
- CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
- GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
- MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).
- RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
- RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1952).

- RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore (1970).
- SEMERARO. – Modifica all'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti local (2048).
- CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale (2185).
- MALAN. – Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (2428).
- e della petizione n. 301 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85,86,87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione (252).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle Regioni a statuto ordinario (448).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ROLLANDIN. - Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ROLLANDIN ed altri. - Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMICO. - Modifiche all'articolo 135 della Costituzione (1350).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MASSUCCO ed altri. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINO ed altri. - Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TONINI ed altri. - Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN ed altri. - Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - NANIA ed altri. - Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMICO. - Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TURRONI ed altri. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BASSANINI ed altri. - Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DEL PENNINO e COMPAGNA. - Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (1998).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CREMA. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CREMA. - Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DEL PENNINO. - Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BARELLI. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione (2117).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASSIGLI ed altri. - Modifica all'articolo 60 della Costituzione (2166).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale (2320).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASSIGLI ed altri. - Modifiche all'articolo 60 della Costituzione (2404).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRILLO. - Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai *referendum* popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE e BASSANINI. - Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-*bis* della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI e COVIELLO. - Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).
- delle petizioni nn. 26, 39, 400, 433 e del voto regionale n. 84 ad essi attinenti.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. - Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

IX. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MENARDI ed altri. - Modifica dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione (1443) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Calogero SODANO ed altri. - Disciplina per l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e in tutti gli edifici pubblici (1717) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 10 dicembre 2003, ore 15,15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- GUBETTI ed altri. - Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Paolo DANIELI. - Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (498).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (2441) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. - Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. - Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. - Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. - Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. - Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- CALVI. - Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. - Riforma delle professioni intellettuali (2204).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- FASSONE ed altri. - Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali (375-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 10 dicembre 2003, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante: Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica (n. 301).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003 (2610) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000 (2036).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001 (2228).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001 (2372) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999 (2373) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002 (2486) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000 (2487) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999 (2488) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di coopera-

- zione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001 (2489) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002 (2547) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996 (2549) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- Partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della *Interamerican Investment Corporation*, nonché alla ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e dell'*Asem trust fund* (2391) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Aichi del 2005 e alla candidatura della città di Trieste per l'Esposizione riconosciuta 2008 (2600).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 10 dicembre 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore (2572) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze armate (1574).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- NIEDDU ed altri. – Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza e della guerra di Liberazione (2276) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA. – Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche (2274).
- NIEDDU ed altri. – Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche (2275) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PALOMBO. – Istituzione della Forza di Completamento (1287).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 10 dicembre 2003, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85,86,87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 10 dicembre 2003, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2004 (n. 291).
 - Schema di testo unico delle disposizioni relative al debito pubblico (n. 317).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 10 dicembre 2003, ore 14,30 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (2529).
- ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato docente (2148).
- VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per l'accesso alle graduatorie permanenti (2310).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione di misure di razionalizzazione dell'Ente per le Ville Vesuviane (n. 293).
- Schema di decreto legislativo recante: «Codice dei beni culturali e paesaggistici» (n. 295).

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche» (n. 296).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, di trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema"» (n. 297).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, di trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico"» (n. 298).
 - Schema di decreto legislativo recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione (n. 303).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Tabella triennale relativa ai soggetti ammessi ai finanziamenti per iniziative di diffusione della cultura scientifica e tecnologica (n. 312)

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati DE GHISLANZONI CARDOLI e ARMANI. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale (2517) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, di trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia"» (n. 308).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» (n. 309).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 10 dicembre 2003, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (2546) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- LAURO ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili (2114).
- GIARETTA ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili (2163).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Nuovo schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo a contributi ad enti operanti nel settore della navigazione aerea e marittima per l'anno 2002 (n. 299).
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.» (n. 304).
- Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia (n. 305).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, recante regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'immatricolazione ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 290).

- Schema di regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, avente ad oggetto l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici» (n. 300).
 - Schema di *addendum* n.2 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (n. 315).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 10 dicembre 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente l'attuazione di un programma di abbandono totale e definitivo della produzione di latte vaccino, ai sensi dell'articolo 8, lettera *a*) del regolamento (CE) n. 3950/92 e successive modifiche (n. 310).
- Schema di decreto ministeriale concernente la definizione di un regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino (n. 311).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003 (2610) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANFREDI ed altri. – Principi e criteri generali per uniformare, sul territorio nazionale, la normativa concernente la pesca sportiva e per tutelare l'ecosistema delle acque interne (1756).
 - SPECCHIA. – Disciplina della pesca nelle acque interne marittime di tutto il territorio nazionale (1848).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 10 dicembre 2003, ore 16

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale per la ripartizione di ulteriori risorse, per l'anno finanziario 2003, del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 313).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi (2624) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero delle attività produttive» (n. 306).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ. – Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel (408).
- SAMBIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernenti la durata delle convenzioni relative alla distribuzione del gas metano (1142).
- CREMA. – Disposizioni per agevolare l'attuazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (1634).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi (2421) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COVIELLO ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina del settore dell'energia elettrica e del gas e definizione delle politiche energetiche nazionali (2328).
- VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mercato dell'installazione e manutenzione di impianti (1580).
- MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e impianti eolici (1861).
- e della petizione n. 112 ad essi attinenti.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 10 dicembre 2003, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli

- enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).
 - VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).
 - e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393 e 574 ad essi attinenti.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 10 dicembre 2003, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159).

III. Seguìto dell'esame dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645).

IV. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

V. Esame del disegno di legge:

- GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle malattie rare (2352).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguìto della discussione del disegno di legge:

- Deputato CAMINITI. – Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (2379) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 10 dicembre 2003, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi (2624) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 10 dicembre 2003, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).

II. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003 (2610) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2386) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

Mercoledì 10 dicembre 2003, ore 14

Seguito dell'inchiesta sulle problematiche afferenti il contrasto della febbre catarrale degli ovini (*blue tongue*): audizione del dottor Jacques Fevrier, esperto della Direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori della Commissione Europea.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 10 dicembre 2003, ore 8,30

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri – ENPAM.
- Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi – ENPAP.
- Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia – IPASVI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la riforma amministrativa

Mercoledì 10 dicembre 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernente il riordino della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione» (n. 302).
- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero delle attività produttive» (n. 306).
- Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni» (n. 307).
- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, di trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia"» (n. 308).
- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» (n. 309).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledì 10 dicembre 2003, ore 14

Audizione del commissario vicario per l'emergenza rifiuti in Campania, Massimo Paolucci, del vice commissario per l'emergenza rifiuti in Campania, Raffaele Vanoli, e del sub commissario per l'emergenza rifiuti in Campania, Giulio Facchi.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 10 dicembre 2003, ore 13,45

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa:

- Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Roberto Antonione.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia

Mercoledì 10 dicembre 2003, ore 13,50 e 15

ORE 13,50

- Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

- Seguito della discussione in materia di programmazione delle attività istruttorie.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

Mercoledì 10 dicembre 2003, ore 13,30

Audizione del colonnello Domenico Faraone.
